

Sup

CHE LA DOLCEZZA DELLE PENE
SIA GIOVEVOLE AL FISCO
PIU CHE L'ASPRESSA
PARADOSSO
POLITICO, E LEGALE
D I
SAVERIO MATTEI

*Si aggiunge la Costituzione emanata ultimamente
in Toscana sulla riforma del Codice
Criminale.*

=====

=====

N A P O L I MDCCLXXXVII.

Presso GIUSEPPE MARIA PORCELLI Libraio,
e Stampatore della Reale Acc. Militare.

Con Regale approvazione, e privilegio.

O G G E T T O.

LA clemenza dell'adorabile mio Sovrano m' ha benignamente onorato con due cariche di Avvocato Fiscale, della Posta, e della Generale Udienza di Guerra, e Casa Reale; ed io, che non meritava certamente nè l'una, nè l'altra, mi sono ingegnato co' servigj posteriori di supplire al demerito antecedente. Ma siccome nel primo impiego, che comprende una Fiscalia pecuniaria ho potuto colle mie diligenze unite a quelle degli altri zelantissimi Ministri concorrere ad aumentar in più migliaja la rendita; così nel secondo, che comprende una Fi-

scalia criminale , non avrei potuto gloriarmi di altro , ch' essendoci fra gli addetti a questa Giurisdizione cento persone , per esempio , facinorose , in un anno le avessi ridotte a cinquanta , togliendo così al Sovrano i vassalli , e diminuendo la popolazione . Qual gloria infelice farebbe mai stata questa ! Avrei voluto dire piuttosto avanti al Suo Real Trono , che avendo trovato cento inquieti , petulanti , facinorosi , a forza di minacce , di precauzioni , di pene temporarie , ma inflitte per esempio altrui sollecitamente , gli avessi ridotti tutti cento , parte ad esser utili , e buoni cittadini , e parte almeno a non esser più nocivi allo Stato .

A far ciò non bastano le mie private diligenze , ove il governo non s' interessi per una men rigida , ma meno arbitraria Legislazione criminale .

Quasi

Quasi tutti i Sovrani di Europa han veduto i difetti delle Leggi nazionali nella parte criminale. Esse son difettuosissime nel nostro Regno, ed esigon dalla Sapienza del Re una giusta riforma.

Che che ne sia degli altri Tribunali, io mi presi l'ardire per quanto riguarda il mio ripartimento di umiliare al Real Trono la presente mia debole fatica, in cui si dimostra, che per i Militari la dolcezza delle pene sia giovevole al Fisco più che l'asprezza; e che sia necessaria la formazione di un Codice Militare per togliere ogni arbitrio a' Giudici nella punizione de' rei.

Intanto non perchè la M. S. avesse bisogno di esempj altrui; ma perchè si giustificassero piuttosto le mie suppliche, aggiunsi la sapientissima Sanzione pubblicata ultimamente in Toscana per la riforma

A 3 del

del Codice criminale (1), acciocchè (cambiato o omeſſo tuttociò, che non è adattabile alla diverſità de' luoghi, o de' coſtumi) trovandola la M. S. nel reſto proporzionata pe' ſuoi felici dominj, aveſſe potuto ordinare quel che le ſembraſſe più eſpediente.

Per mezzo del gran Miniſtro di Stato, a cui appartiene queſto ripartimento, il quale nemico di udir le ſue lodi, contento ſolo di meritarle, m' ha eſpreſſamente vietato il parlarne, ha il Clementiſſimo Principe benignamente accolta la mia o-
pericciuola, e ſebbene pendefſe la ſua Sovrana riſoluzione ſu di eſſa, e ſu della riferita rappreſentanza, ha con ſua grazio-

(1) *Una ſimil riforma a un di preſſo in Germania ha richiamata la vigilanza del governo Imperiale.*

ziosissima Real Carta de' diciassette Marzo
permesso, ch' io pubblicassi colle stampe
unitamente alla tanto applaudita Costitu-
zione criminale emanata in Toscana, la
mia dissertazione, che le servirà di co-
mento.

Nulla più : il lettore già di tutto av-
vertito, mi compatirà almeno per la bre-
vità, con cui ho cercato di compensa-
re ogni mia debolezza, persuaso, che un
gran libro è un gran male.

PARADOSSO.

CHe giovi al Fisco la dolcezza più che l'asprezza delle pene nella punizione de' rei, si crederà un paradosso, e io nol niego, purchè mi si conceda egualmente, che altro non sia il paradosso, che una verità contraria alle opinioni del volgo, ma uniforme alla ragione, e alla buona Filosofia. Legge certa, e giudice certo costituiscono la libertà del cittadino nella civil società. Non c'è Giudice certo, ove i limiti delle giuridizioni son confusi, e in vece di regolarsi i confini, si decidono volta per volta, secondo l'urto delle passioni particolari, le controversie giuridiche.

ro

ridizionali. Non c'è legge certa, ove il Codice nazionale è una raccolta di tutti gli stabilimenti, discreditati per la maggior parte presso la stessa nazione, e presso gli stessi Giudici, che gl'interpretano, gli adattano, gli raddolciscono a lor talento secondo le occasioni.

II. A toglier questo arbitrio al Magistrato è necessario dar leggi chiare, eseguibili, e proporzionate a' tempi, a' costumi, ed all' indole della nazione; se la coltura della medesima non è universale, la parte più colta di essa ha bisogno di stabilimenti diversi da quelli, onde son retti gli altri più inculti, rozzi, e feroci. Chi negherà nello stato il primo luogo alla gente d'arme, che veglia alla comune sicurezza? Esige questa dalla Sovrana legislazione ogni riguardo particolare, e lo stabilimento fra noi del nuovo Tribunal militare è una pruova delle cure del nostro vegliante governo per questa rispettabile porzione di cittadini.

adini. Han dunque essi il Giudice certo: ma han legge certa nel tempo stesso?

III. No, mi sia permesso il dirlo, a dispetto de' titoli del Digesto (1), delle Prammatiche, e delle Ordinanze. Ecco la necessità di un Codice militare, senza del quale tutto dipenderà dall' arbitrio, e dalla così detta economia del Magistrato, economia lodevole nel sistema corrotto delle leggi cattive, ma che sovente fa comparir

(1) *Dagli antichi abbiarn poco che sperar di ajuto in ordine alla diversità di trattarsi i militari ne' giudizj. Si può dir, che in que' popoli quasi non v'era milizia separata, perchè eran tutti militari nel bisogno, e niun militare fuor del bisogno. L'uso di tener truppa fissa anche in pace per impedir le guerre e serbare un equilibrio fra le potenze ne' secoli a noi vicini ha fatto necessariamente riguardare i militari, come una classe separata dal resto de' cittadini. Vedi la nostra prefazione all' Egloghe Militari dell' Abb. Cordara.*

parir severo il Legislatore ; e pietoso il Giudice , contro l'assioma politico , che il Magistrato dee condannare , ed il Principe perdonare .

IV. Grande , e vèneranda è l'autorità delle Leggi: chi può negarlo ? mi sia lecito di servirmi delle mie stesse altrove usate espressioni (1) ma v'è popolo , che abbia una legislazione sicura , vera , chiara , adattata a' tempi , a' costumi , al genio , all'indole , a' rapporti , che in tutto possa seguirsi ? Se v'è mai stato , e se v'è , noi quello certamente non siamo. Un impasto del dritto Romano oscurato dalla barbarie de' tempi , in cui più de' Legislatori valevano i glossatori : del dritto Canonico alterato

(1) Vedi la nostra aringa *degli abusi nel giudicare passati dalle Curie Ecclesiastiche a' Tribunali laici intorno alle azioni coattive di matrimonio* , ch' è la IV. del T. II. del *Saggio di dritto pubblico ecclesiastico* stampato in Torino .

rato dall'irregolarità della disciplina; de' nazionali stabilimenti di quei popoli feroci, che inondavan l'Italia : di costituzioni particolari di quei Sovrani differenti di origine , di genio , di principj politici , che han fra noi in diversi tempi regnato , questo infelice impasto forma quella legislazione , che ci governa.

Or va , ed in questo stato di pure , che i Giudici non sono altro , che meri esecutori della Legge : toglì pur loro quella salutare epicheja , con cui la legge medesima s'adatta alle particolari circostanze , e quasi s'ingentilisce , ed avremo una legislazione simile a quella di Dracone , che dicean gli antichi , che fosse scritta col sangue , e non coll' inchiostro.

V. Questo, ch'io generalmente declamava sulle Leggi comuni del nostro Regno, molto più è adattabile a quelle , che riguardano la truppa, che son per altro ben poche pe' soli delitti militari , e sono ancora poco proporzionate , lasciandosi pe' delitti comuni esposti i militari al rigor di quelle Leggi, che se oggi sono ge-
ne-

neralmente sproporzionate per tutt' i cittadini ; molto più lo sono per la gente onesta , nobile , e culta , quale è questa rispettabile classe . Si : costoro non han bisogno di severità , ma di esattezza di pene , che servano ora di stimolo , ora di freno nella lor gloriosa carriera .

VI. Se regge il principio generale stabilito dal gran Montesquieu , che gli uomini si muovono a ben operare nelle Monarchie dall' onore , è controversia fra gli Scrittori politici : ma è certezza , che da esso si muova quella porzion di cittadini , ch' è addetta alla conservazione dello Stato, cioè gli uomini d' armi , i militari , gente , che non parla che di onore , che non respira che onore , che non vive che sol di onore . Senza le passioni forti , e vive , senza un certo entusiasmo l' uomo non è mai capace di far gran cose straordinarie . L' idea dell' onore è l' eccitatrice più grande dell' entusiasmo , il quale è necessario promuovere in quella gente , da cui nelle occasioni si pretendono

dono quelle gran cose straordinarie , alle quali non giunge mai un uomo , ch' è nel suo stato di tranquillità , e perciò l' estinguer ne' mistari queste idee dell' onore , è toglier loro ogni entusiasmo per la virtù , è raffreddarli , ed inabilitarli a quelle gran cose straordinarie , che appunto si pretendon da loro .

VII. Ma cosa è mai quest' onore ? Ei non è altro , che la stima di se medesimo , e il sentimento del dritto , che uno ha alla stima degli altri . Benchè la stima di noi medesimi sia la più piacevole di tutte , c' è però in noi (quando riflettiamo a noi stessi) tanto di debolezze , e d' imperfezioni , le quali a dispetto di ogni più lusinghiero amor proprio ci compariscono avanti gli occhi , e ci svegliano il timore di poter le nostre virtù restare oscurate da' nostri difetti ; che noi non contenti dell' opinione nostra andiam cercando nell' opinione degli altri una conferma della nostra lusinga . Quindi è che v' ha due sorte di onore , l' uno è quello , ch' è fondato su di quel che
noi

noi siamo , l' altro su di quel che si pensa di noi .

Se la pubblica opinione , che si ha di uno è infamante , e disonorante , e lo fa ricredere della sua opinion privata , egli entrerà in un certo avvillimento , e disprezzo di se medesimo , e sarà capace di commetter le azioni più infami , come quegli , che ha già perduto l' onore ; ed è nella disperazione di riacquistarlo .

Questa idea , che l' onore non si riacquista , esige , che si debba ben guardare il Governo di dichiarare un uom senza onore , vale a dire di metterlo nello stato di credere , che qualunque buona azione , si mai faccia , sempre sia inutile al primo dritto .

VIII. Egli è vero , che le idee popolari attaccate all' onore son variabili ; e che un' azione onesta presso un popolo in una età , è comparsa diversamente presso altri in diversi tempi : ma è vero altresì , che in qualunque governo , in qualunque società , siccome or la ricchez-

za, or la frugalità, le scienze, le arti sono state più, o meno onorate, così in qualunque governo, in qualunque società quell' onore, che ha avuto tanti gradi di varietà per le virtù politiche, è stato sempre e costantemente senza contrasto attribuito alla virtù militare.

E' un'osservazione assai curiosa nella storia dello spirito umano, che il mestiere di ammazzar gli uomini fosse in ogni tempo riputato più nobile, che quel di salvarli, scrisse un letterato di primo ordine scherzando sul paragone del medico, e del militare (1). Pur è così: e se'l principio di Hume è vero, che l'utilità decide della nostra stima, e l'uomo, che può esserci utile è quello che noi onoriamo, e l'uomo senza onore è quello, che pel suo carattere si stima non poter servire alla

B

so-

(1) *Cesarotti nell'aringa di Demostene contra Eschine* T. IV,

società, il primo onore si dovè alla forza, che fu necessaria anche pria della stessa Società, e la quale sola anzi era la *virtù*, vocabolo che in sua origine non dinotò altro, che la virtù militare, o la forza del corpo, e poi s' estese alle altre dell'animo. Che farà l'uomo debole fra le tigri, e i leoni? Che farà prima della invenzion delle armi? La forza del corpo è il fondamento del valore: la virtù è il coraggio nel combattere colle fiere, e le belle azioni son le vittorie. Introdotte le Società, restò sempre nel primo grado onorata quella virtù, o sia quel valor del corpo; e benchè si sia dato luogo alle altre dell'animo, pure fra queste le più onorate sono state quelle, che più si son credute addette, e proporzionate agli uomini di valore. Quindi l'amor della verità, la libertà, la buona fede, qualità, che suppongono il coraggio, sono state le più stimate, come la più disprezzata la menzogna, indizio di debolezza.

IX. Le donne, che guardavan le case nascenti
de'

de' lor mariti guerrieri , e conquistatori ; le donne, la cui scelta era libera , e dipendea dal genio , e il cui permesso ripudio non lasciava scusa alla tolleranza dell' infedeltà , formavan l'onore della fedeltà conjugale , perchè non si credea mai , che una moglie potesse mancar di fede ad un uom valoroso , e l'onor dello sposo cominciò a dipender dalla castità della sposa , perchè la sua infedeltà era prova dell'opinione , che la sposa avea della debolezza del marito, che non avrebbe mai oltraggiato , se avesse temuto del suo valore ;

Ora ad un uom valoroso, ad un uomo , che fa professione d'incontrar la morte , e guardarla senza muover palpebre , voi volete dar la morte per pena ? voi perderete un cittadino , ed egli andrà sul palco con volto sereno (mentre il suo carnefice trema, ed impallidisce) lieto di aver finito di tollerare le da lui credute oppressioni di quel Giudice , che lo condanna .

X. Ma qual necessità c'è di divenire all'ulti-

B 2

mo

mo supplicio con un uomo ; a cui il solo timor dell' infamia è il maggior tormento che possa darsi ? ed a cui basta il risvegliar l' idee dell' onore per rimetterlo nel buon sentiero ?

S' è impossibile , che non sia fatto il mal fatto , è una sciocchezza nella distribuzione delle pene il pensare solo al passato , ed è una crudeltà condannata dalla ragione il far soffrire al cittadino un male , sol perchè ei ne abbia fatto un altro . La Sovranità è fondata sopra una benefica potenza , ed il Sovrano anche quando fa uso della spada si dee proporre sempre qualche vantaggio , qualche futuro bene , conforme a quel ch' esigon da lui i fondamenti della sua autorità . Convengon tutti , che nella punizione s' abbia ad avere in vista o il bene dello stesso reo , o il vantaggio di quello , che aveva interesse , che non si commettesse il delitto , o l' utilità generalmente di tutti .

XI. Speculative, ed inutili son le questioni del
poter

poter de' Sovrani circa la pena anche di morte . V'è oggi chi non riconosca questo potere nel capo della Società ? potere autorizzato dal dritto di tutte le genti , non essendovi stata alcuna nazione , presso a cui per certi delitti, non si sia data la pena di morte , ed autorizzato ancora nel governo teocratico degli Ebrei ?

Le questioni debbono esser pratiche circa al dovere . Quando si tratta di condannar a morte l'omicida , non s'esamini , se si può , ma se si dee condannare . Il dovere dipende dall'utilità . Sia perciò questo l' esame : la morte giova all'ucciso ? giova all'uccisore ? giova allo stato ? Se sia certo , che non giova nè all'ucciso , nè all'uccisore , nè allo stato , perchè dopo un' omicidio irreparabile , dopo perduto un cittadino , ne farem perdere un'altro ?

Se la Legge colla pena vuole , che il reo s' emendi , la morte previene , ed anticipa ogni emenda . Se vuol costituirlo in uno stato di non poter più nuocere alla società , basta

il carcere, o altra pena; senza devenirsi alla morte; se vuole distoglier gli altri dal commetter tali delitti, bisogna esaminare, se ciò si possa ottenere con altri mezzi; giacchè quando con pene più dolci si conseguisca lo stesso fine, è barbarie il ricorrere alle più severe.

XII. Riguardo a questo punto tutt' i politici convengono, che quando i progressi della pubblica prosperità han fatto crescere insieme col valore de' sociali dritti il rigore delle pene già stabilite, il Codice penale può raddolcirsi.

Se bastava prima una pena come dieci per tener lontani gli uomini da un delitto, ne basterà di poi una come otto per ottenere l' istesso effetto. Colla stessa pena, colla quale si puniva prima un delitto più leggiero, si potrà quindi punire un delitto più grave, diminuendosi proporzionatamente quella del più leggiero. A questa ragione se ne aggiunge un' altra: a misura che s' aumenta in uno stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano, e s' indeboliscono. La

rea-

feazione dunque , che si deve opporre alla loro azione indebolita , può essere anche senza rischio indebolita , ed ingentilita (1).

Alla ferocia de' popoli corrisponde la legislazion civile , e colla legislazion civile andava d'accordo l'Ecclesiastica con quelle antiche penitenze , le quali per necessità ebber bisogno delle posteriori a torto accusate , perchè non ben intese, indulgenze (2).

XIII. E' celebre il Capitolo *ad hoc* di Carlo d'Angiò, che per un'oncia d'oro impose la morte , per nulla dire dello stabilimento di Federico , che per cinque soldi ordinò lo stesso : e per quante questioni si facciano per ingrandire quell'oncia, avendosi riguardo al peso, e

B 4

al

(1) Vedi il t. IV. c. 35. della *Scienza della Legislazione* .

(2) Vedi la nostra Dissertazione *sulle antiche penitenze* , stampata in Milano da' torchi del Morelli .

al valore di quei tempi , e per estendere i soldi più oltre che si possa , sempre l' oncia e il soldo sarà sproporzionata materia per l' ultimo supplizio . Leggi per altro eccedenti , ma meno inconsiderate , come Eneccio osserva , delle altre , che spesso con pene pecuniarie punivan l' omicidio d' un Cavaliere , e con pena di morte punivano il furto di un cavallo . E non può negarsi , che vi fu tempo che l' omicidio non si puniva se non con pena pecuniaria , la quale chiamavasi *fredum* , e con un' altra contribuzione pecuniaria a' parenti del morto , che chiamavasi *Wirgildum* . E che direm della pena di castrarsi un uomo , che avesse rubato sessanta danari , imposta nella Legge *Salica* ? Questa è la ragione , per cui ne' secoli appresso siccome s' andava dileguando la barbarie , e le nazioni cominciavano col risorgimento delle lettere a coltiversi , così dall' eccessivo rigore si passò quasi ad un' eccessiva blandezza , onde a tempi di Leon X. tanto si parlò dell' abuso delle indulgenze con inettis-

tissime questioni. Quando le leggi adattate allo spirito feroce di una nazione non sono più proporzionate alla medesima già ingentilita, bisognerebbe abolirle, e stabilirne delle nuove. Ove questo non voglia, o non possa, o non convenga farsi, debbono necessariamente entrare tante eccezioni, epicheje, limitazioni, dispense, che più non fan ravvisare la prima legge. Queste son le indulgenze, e guardate in questo aspetto non sembreranno che di quell'uso, ch'è stato l'editto de' Pretori rispetto alle inesequibili pene delle XII. tavole, il cui *summum jus erat summa injuria*. Come non esservi l'epicheja, o l'interpretazione men rigorosa, o l'indulgenza, s'era vera la letteral permissione di dividersi in quarti il corpo del debitore, che non poteva pagare, e distribuirsi a' creditori?

XIV. Le severità delle pene è tutta del genio del governo dispotico, di cui il principio è il terrore, ma nelle Monarchie, nelle repubbliche, negli stati moderati, l'onore, la virtù, l'amor della

della patria , la vergogna , ed il timore del biasimo sono i motivi reprimenti , che possono arrestare i delitti . In questo stato un buon Legislatore s'applicherà meno a punire i delitti , che a prevenirli , s' applicherà più a dar costumi , che ad infligger castighi .

Ei sarebbe molto facile il provare , che in tutti , o in quasi tutti gli stati di Europa , le pene sono diminuite , o aumentate a misura , che si sono avvicinati alla libertà , o allontanati da essa. Il popolo Romano avea della probità : questa probità ebbe tanta forza , che spesso il Legislatore non avea bisogno se non che di monstrargli il bene per farcelo seguire, e sembrava , che in vece di ordini , bastava , che gli desse dei consigli .

Le pene delle Leggi Regie , e quelle delle Leggi delle dodici tavole furono quasi tutte tolte nella Repubblica per una conseguenza della Legge Valeria , o della Legge Porzia . Non s' osserva , che la Repubblica fosse più mal regolata , e non ne risultò alcuna lesione
di

di polizia . Questa Legge Valeria , che proibiva ai Magistrati ogni via di fatto contro un cittadino , che aveva appellato al Popolo , non infliggeva a colui , che mancava , se non la pena di essere riputato malvaggio .

Subito che un inconveniente si fa sentire in uno stato , in cui il governo è violento , questo governo vuol subito correggerlo : ed invece di badare a far' eseguire le antiche leggi , vi stabilisce una pena crudele , che arresta il male sul fatto . Si mette in opera tutta la forza della giurisdizione del governo : ma l'immaginazione s' adatta a questa gran pena , come s'era adattata alla minore ; e come si diminuisce il timore per quella , bisogna subito stabilirne un' altra , e s' andrà all' infinito . I furti nelle pubbliche strade erano comuni in qualche stato : si vollero arrestare : s' inventò il supplizio della ruota , che gli sospese per qualche tempo ; dopo questo tempo si è rubato , come prima , nelle strade pubbliche .

XIV.

XIV. Non bisogna affatto guidar gli uomini per le vie estreme; bisogna approfittarsi de' mezzi , che la natura ci dà per condurli . S' esaminino un poco la cagion di tutti i rilasciamenti , si troverà , che proviene dall'impunità de' delitti , e non già dalla moderazione delle pene . Seguitiamo la natura , che ha dato agli uomini la vergogna come il loro tormento , e facciamo , che la più gran parte della pena sia l'infamia di soffrirla . Che se si trovano paesi , in cui la vergogna non è una conseguenza del supplizio , questo proviene dalla tirannia , che ha inflitte le medesime pene agli scellerati , ed alla gente dabbene . E se ne vedete altri , in cui gli uomini non sono ritenuti , che da crudeli supplizj , sappiate , che ciò ancora avviene dalla violenza del governo , che s' è servito di questi supplizj per falli leggieri . Spesso un Legislatore , che vuol correggere un male , non bada che a questa correzione ; i suoi occhi sono aperti sopra questo oggetto , e fissati sopra gl' inconvenienti .

Al-

Allorchè il male è una volta corretto , non si vede altro più , che la durezza del Legislatore ; resta un vizio nello stato , che ha prodotto questa durezza , e gli spiriti sono corrotti , e s' avvezzano al dispotismo .

XV. Una pruova di ciò , che le pene corrispondono alla natura del governo , si può tirare da' Romani , che a questo riguardo cangiavano le Leggi civili a misura , che andavan cangiando le leggi politiche . Le leggi Regie per un popolo composto di fuggitivi , furono severissime . Lo spirito della Repubblica avrebbe voluto , che i Decemviri non avessero posto nelle dodici tavole queste leggi ; ma persone , che aspiravano alla tirannia non avean premura di seguire lo spirito della Repubblica . Infatti dopo la loro espulsione , quasi tutte le leggi , che avean fissate le pene , furono tolte : non furono abrogate espressamente , ma per la legge Porzia essendo proibito di dar la morte ad un cittadino Romano , non si poterono più

più usare . Quasi tutte le leggi di Silla non portavano , che l' interdizione dell' acqua , e del fuoco ; Cesare vi aggiunse la confiscazione dei beni , perchè ne avea bisogno per li suoi progetti .

XVI, E' cosa essenziale, che le pene abbiano dell'armonia tra di loro, perchè è essenziale , che s' eviti piuttosto un gran delitto , che un mezzano ; ciò che attacca più la società , che ciò, che le ripugna meno, E' un gran male fra di noi (dice un dotto Scrittore Francese) il far soffrire la medesima pena a quello , che ruba in una via pubblica, ed a quello che ruba, ed assassina . E' visibile , che per la sicurezza pubblica bisognerebbe mettere qualche differenza nella pena . Nella Cina i ladri crudeli son fatti in pezzi , gli altri no ; questa differenza fa , che si rubi , ma che non s' assassini . In Moscovia , ove la pena dei ladri , e quella degli assassini è la stessa, s'assassina sempre, e dicono, che i morti non raccontano cosa alcuna

na

na (1). Quando non vi è differenza nella pena, bisogna metter la speranza della grazia. In Inghilterra sono meno frequenti gli assassini, perchè i ladri possono sperare di essere trasportati nelle colonie, ma non già gli assassini.

XVII. Ma il male non è, che le pene stabilite s' eseguiscano nel nostro Regno, è che non s' eseguiscano affatto, e s' è introdotta una giurisprudenza arbitraria, ch' io tanto per altro non condanno nella corruzione, quanto l' ho difesa nella dissertazione *dell' economia del Sovrano, e del Magistrato* (2), purchè non ecc da capricciosamente i limiti della prudenza. Ma
è que-

(1) *Non è l'ultima delle opere gloriose dell'attuale Imperadrice delle Russie la riforma del Codice Criminale.*

(2) *Non è pubblicata, ma precede il tomo delle questioni economiche, che seguirà dopo il saggio di dritto pubblico ecclesiastico nell'edizione di Torino.*

è questo un rimedio , che impedisce il male con altro male . Perchè non se n' estirpano le radici?

Io ho l'onore di servire al mio clementissimo Sovrano nell' esercizio di due cariche di Avvocato Fiscale, e della Posta, e dell' Udienza di Guerra, e Casa Reale: ed io ho il coraggio di fare una dimanda, che a prima fronte par che più si convenga al mio eloquente collega Avvocato de' poveri, che a me, cioè di raddolcirsi le pene, acciò i rei si puniscano più rigorosamente. Non è questa una contraddizione. Non c' è giudice che più rigidamente punisca, che il blando, non c' è giudice che più facilmente perdoni, che il rigorista. Venite voi col petto di bronzo, e condannate un galantuomo, che facendosi i fatti suoi, non risando, non oltraggiando alcuno, camminando per via, è caduto in mano di uno Scrivano, e di un birro, che sperando sulla sua borsa l'ha arrestato, perchè aveva in tasca un coltello, che forse non era uscito mai dalla guaina, se
non

non per mondare una pera. Sette anni di gal-
lea è la pena stabilita dalla legge: condanna-
telo. Voi vedete tutti i giudici in uno stato
violento. Lo stesso Avvocato fiscale non ha
coraggio di profferire l'istanza uniforme alla
prammatica, per timore, che i Giudici non
aderiscano. Che si farà? Tante belle cose si
rilevano dal facondo, e zelante Avvocato de'
poveri, tanti difetti di rito, tante debolezze
di prove, tante contraddizioni d'indizj, che
il reo s'assolve. Credereste che s'assolve-
rebbe, se la pena fosse otto giorni di carce-
re, o di castello secondo la condizione? Al-
lora si condannerebbe anche con un processo
mal fatto, e con piccoli indizj.

XIX. Si trattò nell'udienza la causa di certi
officiali, ritrovati in una casa sospetta di giuoco.
Gli officiali erano galantuomini onesti, le pro-
ve erano indiziarie: questa debolezza di prove
m'abilitò a fare un'istanza non per la pena
statutaria, ma per soli quattro mesi di castello.
Dopo un gran dibattimento de' giudici, si fece

C

una

una *parità* . Venner due, altri giudici aggiunti , ma in vece di *dirimerla* , eran vicini a far la seconda , se non si fosse da me suggerito un ripiego di economia , a cui si divenne . Qual' era il motivo de' dubbj , e della dissensione? la pena de' quattro mesi di castello? Non già . Si sarebbero gli ufficiali contentati di starne sei . Era il timor dell' infamia . La prammatica dichiara , che i militari , che sono stati giudicati giuocatori , restano infami . Ecco la sproporzione della pena , che costringe il giudice a sottilizzar tanto a favor del reo , quanto finalmente dichiara , che non abbia giocato . Dichiarare infame un militare che abbia giocato ! e che altra pena si darebbe per aver codardamente abbandonato il posto , o gittate l' arme per timore ?

XX. Passiamo un poco a' delitti militari. Pena della diserzione è la morte . Così le leggi Greche, così le leggi Romane , così le nostre ordinanze . Siam noi nello stato di guerra ? disertano i nostri per passare a' nemici ? fuggono
per

per tradire il Sovrano , o la patria ? Nulla di ciò . La fame , la povertà , i maltrattamenti d' un sargente , o qualche altra cagion simile spinge quel soldato mercenario alla fuga , che forse da principio la seduzione , o la frode , o la violenza han costretto a vendersi per un determinato numero di anni . Lo condannerete voi a morte ? Io non ne ho veduto condannato alcuno per semplice diserzione . Ma se non si condanna dal giudice , perchè si lascia la legge crudele nel suo piede , acciò comparisca severo il Principe , e 'l giudice misericordioso , quando dovrebbe esser tutto l' opposto ?

XXI. Le pene debbon derivare dalla natura particolare di ciascun delitto. I delitti che attaccan la Religione , debbono trascinare le pene di privarsi di quei vantaggi , che dà la religione. I delitti , che attaccano i costumi , debbono trascinare le pene della privazione de' vantaggi , che la società ha uniti alla purezza de' costumi , come l' ammenza , la vergogna , il timore di nascondersi , l' infamia , l' espulsione dalla

città , e dal territorio . I delitti , che offendono la tranquillità , o la sicurezza de' cittadini debbono trascinare le pene afflittive di corpo più o meno gravi secondo la qualità de' reati .

Circa la durata poi di queste pene giova poco il rigore . Bisogna compensar la durata colla sollecitudine . Una pena lieve eseguita s'è possibile sull' atto del delitto , o poco dopo , muove più il terrore , che non una pena gravissima , che si dà dopo lungo tempo , quando, cessata l'indignazion popolare contro il delinquente , comincia la compassione , o quando s'è perduta del tutto la memoria del delitto . Il popolo non esamina il calendario: vuol vedere il ladro trascinato in galea , ma non cura poi, se vi stia cinque , o sette , o venti anni . Io ho creduto qualche volta maggior rigore il cedere alla compassione destata dall'eloquenza dell'Avvocato de' poveri nell' animo de' giudici per la mitigazion della pena , purchè concordemente risoluta s' eseguisse allora , che l'ostin-

nar.

narmi per l'esasperazione; e dar luogo a' rimedj legali, che ne differivano la condanna.

XXII. Mi resterebbe solo a riflettere, che se bene io credessi, che per gente, che vive d'onore la più sensibil pena fosse quella, che nascendo dalla natura delle cose, oscura l'idea dell'onore, o reca qualche infamia; non permetterei mai però, che questa infamia o fosse perpetua, o fosse in quel grado, che presso l'opinion pubblica conciliasse un disprezzo perpetuo della persona. E' meglio allora dar la morte al cittadino, che lasciarlo in uno stato di non più potersi emendare.

Io riposo quieto su di questa massima dopo che veggo, che il Cavalier Filangieri, il quale avea proposto pe' fallimenti dolosi la pena dell'inustione (1) come pe' furti, si ritratta con somma moderazione, e docilità (2). Lo

C 3

ul-

(1) C. XXIII. L. II.

(2) C. XLI. L. III.

ulteriori meditazioni , ei dice , fatte sul sistema penale mi obbligano a pentirmi di questo involontario errore . La legge non deve operare l'inustione , se non in quei delitti , ne' quali questa pena combinar si può colla morte , o colla perdita perpetua della libertà . Sicuro di non poter mai più acquistar la confidenza de' suoi simili in qualunque parte della terra , ch'egli vada ; egli non ha che scegliere tra un volontario, e perpetuo carcere, e tra il darsi in preda ai più esecrabili delitti . Nel primo caso la legge , che gli rende la libertà non gli fa alcun beneficio : nel secondo lo dispone a nuovi delitti , e per conseguenza a nuovi supplizj , e dà nel tempo stesso alla società un uomo , che non può avere altro interesse , altro oggetto , se non che di offenderla .

XXIII. Per tal ragione non approverei così frequente la pena delle bastonate a' Soldati . La pubblica opinione dà alle bastonate un'idea così svantaggiosa , e vile , che la riserba a' soli schiavi , e l'esclude anche da' nostri staffieri.

Voi

Voi mettete il Soldato in una classe inferiore a quella de' servitori di livrea , quando così facilmente li bastonate . Ma che che ne sia de' Soldati , io desidererei per la culta gente , e per gli Officiali certe privazioni di esercizj militari , a cui la Legge adattasse una nota , un certo piccolo disonore , che mortificasse , e non infamasse , e che accendesse il desiderio di essere riammesso al decoro oscurato . Per esempio , che questo Officiale in pena non potesse per tanto tempo montar la guardia a Palazzo , ma solo in altro luogo men nobile : che non potesse presentarsi a Corte al baciamao per tanto tempo , ed altre cose simili , che fan più impressione alla gente di onore , che un anno di Castello .

Bastò a Caronda (1) per impedir le diserzioni , l'ordinare , che i disertori presi fossero esposti tre giorni in pubblica piazza vestiti da

C 4

don-

(1) *Diod. Sic. Olimp. 83. an. 3.*

donne. Bastò a Zeleuco (1) per impedir il lusso delle donne il permettere, che le sole donne ubbriache potessero portar appresso più serve: che potessero uscir le donne fuori delle porte della Città liberamente anche di notte, purchè dichiarassero, che andavano a trovar il lor drudo, e che potessero caricarsi di gioje, purchè dichiarassero di voler fare le meretrici.

Bastò a qualche altro Legislatore l'ordinar la pena della colonna, cioè nel modo stesso, che s'erigeano le statue a' virtuosi, di scriverli in una colonna il nome del delinquente, e del delitto (2).

Bastava in Roma a frenar la gente di onore il giudizio del Censore, il quale, al dir di Tullio, niente altro danno inferiva, se non che il rossore (3).

Quan-

(1) *Diod. Sic. hist. l. 12. c. 21.*

(2) *Vedi Pott. Archeol. Græc. l.I. c.XXV.*

(3) *Cic. l.IV. de Repub. Censoris judicium*
nihil

Quando poi i delitti son più gravi, vi sarebbe quella, che i Romani chiamavano *Milizia deteriore*, cioè il passare in un reggimento men nobile, il ritornare un grado indietro, il perdere per una, due, e tre volte l'ascenso, ed altre cose simili, che oscurano, ma non estinguon l'onore del Militare.

XXIV. Queste pene quasi Censorie nella privazione di parte di onore in certi delitti, ma fan ricordare delle simili, che riguardano la privazione de' piaceri, e de' comodi della vita, e possono usarsi per la gente culta in altri delitti.

Il celebre autore della scienza della legislazione (1) crede doversi bandire da' Codici moderni la

nihil fere damnato affert nisi ruborem. Itaque quod omnis ea judicatio versatur in nomine, anteadversio ista ignominia dicta est.

(1) C. XXXV. l. III. p. 2.

la pena dell' esilio. Questa non è presso di noi di quel peso, ch'era presso i Romani, e i Greci; due nazioni, che credevano tutto il Mondo barbaro, senza leggi, senza religione, senza costumi; due nazioni, presso alle quali l'entusiasmo della patria era per le circostanze politiche giunto all'eccesso, potean riguardar l'esilio da Roma, da Atene come il massimo de' supplizj. Presso noi un viaggio pe' regni stranieri non si crede la peggior cosa, e l'entusiasmo della patria è così ignoto, che tutto il Mondo si crede un paese. Sarebbe dunque un piccolo incomodo da riserbarsi pe' piccoli delitti, e i piccoli delitti non esigono, che la patria si privi di un cittadino.

Altri approveranno, o contrasteranno questo sistema: quanto a me suppongo, che se il dotto autore, siccome scrisse, secondo ei protesta, un'opera che interessa tutte le nazioni in generale, così avesse scritto ristrettamente per un Codice nazionale, avrebbe cambiato sentimento

to per gli stessi principj suoi. Io non credo, che pel Napoletano ci sia pena maggiore dell'esilio. Quantunque il Napoletano sia persuaso al contrario de' Greci, e de' Romani, che ne' paesi stranieri vi sia più cultura, è ciò non ostante così appassionato (e con ragione) de' pregi fisici del proprio clima, ch'ei crede, che fuor di Napoli non si mangi, non si beva, non si respiri. Ecco dunque la diversità dell'esilio, o della relegazione di chi da Copenaghen viene in Napoli, e di chi da Napoli va in Copenaghen. E siccome il Regno non è egualmente culto, senza uscir del Regno, il ritiro a' feudi, l'abbandono della capitale, il restringimento in un villaggio, ove manchino i divertimenti sociali, non è la massima delle pene, per chi è avvezzo nelle delizie della Capitale?

XXV. Ma io fo un passo più avanti. La nostra Capitale ha diversi gradi di coltura negli abitanti secondo i varj rioni. Per quanto la nazione sia portata per gli spettacoli, non tro-

troverete che appena diecimila persone ; che girano pe' teatri , e son sempre le stesse , nell'atto che gli altri più di quattrocento mila non se ne curano . L' orario stesso è diverso nelle strade di Toledo , che nelle altre da S. Giuseppe in basso , ove par che facciano uso di altra meridiana , e si mangia , e si dorme ad ore diverse . Presso i Romani fra le pene censorie era il *Tribu moveri* , e per conseguenza chi passava da una Tribù in un' altra , veniva a sloggiare , e cambiar sito di casa .

Figuratevi , che la legge attaccasse un poco d'ignominia anche al sito , e il sito da abitarsi fosse una marca della nobiltà degli abitanti , vi parrebbe piccola pena il condannar uno a passare da un nobile ad un ignobil quartiere ?

Che non farebbe lo stesso metodo per l'altra classe di delitti , che turban l'ordine , e la polizia , ne' quali inciampano spesso i giovani Militari , cioè quelle piccole insolenze di contrastar la sedia nel teatro , di passar corren-

rendo, e romper nel corso urtando carrozze, insolenze, cagione spesse volte di gravissimi disordini? Le pene in questi delitti dovrebbero nascere dalla natura de' delitti medesimi. Una specie di scomunica civile. Che non possa andare al teatro, che non possa andare più al corso, alla passeggiata per tanti mesi. Sembrerà questa piccola pena a quei vecchi, che curvi sotto al peso degli anni, e desiderosi solo di prolungar la vita, non han dispiacere alcuno nel privarsi di questi divertimenti. Ma credasi pure, che sarebbe la massima delle pene, e che gioverebbe somamente alla correzione del reo, quando si considera l'età, e l'indole di chi dee soffrirla.

XXVI. Io non so, perchè i Napoletani abbian le loro consuetudini, che formano a un di presso un codice di Legislazion civile particolare diverso da quello di tutto il Regno intorno alla roba, e non abbian, tranne pochi privilegi, le

con-

consuetudini per quel che riguarda l'onore, e la vita, cioè un codice di Legislazione criminale diverso da quello del Regno: Com'è possibile regolare colle stesse pene quei che vivono frugalmente co' generi di prima necessità, e che si contentano de' soli piaceri naturali, e quei che stemperati dal lusso passano da voluttà in voluttà, e non soddisfano i loro appetiti se non con quanto v'è di più raro, e ricercato ne' luoghi più lontani? Alla gente molle basta la privazione de' piaceri per gran pena, alla gente dura ci vuol la sensazione de' dispiaceri positivi.

Un codice penale perpetuo, ed universale non può mai farsi. La diversità de' tempi, de' luoghi, e delle persone richiede sanzioni diverse. Molto meno può farsi in questo Regno, ove la differenza della capitale, e degli altri paesi del Regno è infinita, ed ove i costumi della Nobiltà, della Civiltà, e del Popolo son così diversi, che la coltura può dirsi par-

particolare , e non universale ; e l' educazion pubblica ancora è poco curata .

XXVII. Ogni secolo ha i suoi difetti , e le sue virtù : quando i costumi sono austeri , voi non troverete rilasciatezza , e mollezza , e se l' umana fragilità non può evitar qualche errore , c'è in compenso la gravità , la quale , al dir di un savio , è una virtù del corpo , che nasconde tutt' i difetti dell' animo : ma vi troverete facilmente confusa con quell' austerità un' arroganza insultatrice , una superbia orgogliosa , un odio ereditario , una inimicizia implacabile sotto il manto d' un abominio dell' iniquità , che si vede negli altri , e non si conosce nella propria persona . Quando i costumi son piuttosto molli , e rilasciati , vi troverete le conseguenze di questa debolezza , ma c' è il compenso del tratto socievole , del sentimento d' umanità , del commercio disteso , della sincerità di animo , della libertà di pensieri , e della tolleranza vicendevole in tutto . Gli odj ereditarj ,
le

le continuate inimicizie non sono più di stagione, altrimenti si caricherà questo secolo di tutt'i vizj anche opposti. Vi son però de' paesi nel regno, che par, che il sole non riscaldi egualmente, e che nel calcolo cronologico politico sono ancora sette secoli addietro, e per conseguenza regnano in essi non i vizj del secolo XVIII., ma quelli del secolo XI., e XII.

XXVIII. La gelosia, l'invidia, la trasgressione del ceremoniale, il desiderio di voler salire al grado dell' altro, l'ostinazione di mantenersi solo in quel grado senza farne partecipe il compagno, son cagioni frequenti d'inimicizie irreconciliabili ne' piccoli paesi, ove la buona filosofia non giunge a togliere i pregiudizj nazionali, e far disprezzare quelle cose stesse, per cui si combatte. Un teatro in un paese di tal natura gioverebbe più di una guarnigione, e formerebbe una diversione di difetti in contrario, i quali sarebber compresi nella cura universale delle infermità epidemiche del secolo

colo XVIII. Perciò certe indulgenze, certe sorti di pene blande, ch'io credo proporzionate pe' veri militari, non le credo proporzionate per tutti quei, che godono del foro militare, non vivendo nella stessa coltura, nè cogli stessi principj. Anche i mali Fisici son diversi, e diverse debbon esser le cure, e de' morbi de' letterati, della gente di lusso, della gente di campagna, han sapientissimi medici scritto de' trattati particolari.

XXIX. Intanto in questa Città, ove s'è creduto necessario con particolari consuetudini regolar le successioni, e le doti diversamente, che nelle provincie, non s'è egualmente curato di regolare i costumi, di punire i delitti con particolari statuti, adattati all'indole degli abitanti. Anzi si è avuta così poca cura di questa parte la più interessante del governo, che i giudici criminali, gli avvocati criminali, e i subalterni criminali, da quali dipende l'onore, la libertà, e la vita de' cittadini, sono in questa Città ingiustamen-

D

te

te in grado inferiore presso l' opinion pubblica, che quei che decidono, o aringano, o preparano i materiali per lo scioglimento di un fedecompresso, per la dilatazione di un palmo di giurisdizione feudale, per l'elezione di un console de' calzolaj. Non era così ne' bei giorni di Atene, e di Roma, e basta volgere uno sguardo alle aringhe di Demostene, e di Cicerone. Il Tribunal criminale dovrebbe essere il più nobile, a cui s' ascendesse in premio, come all' ultimo grado della Magistratura. Ma qui sembra, che si faccia più conto assai della roba, che dell' onore, della libertà, della vita.

XXX. Per la parte de' militari, a cui mi restringo, s' è provveduto dalla Real Clemenza a questo disordine colla erezione del nuovo particolar Tribunale, e colla scelta di giusti, ed imparziali Ministri, fra' quali è mio sommo onore aver luogo. Resta che si provveda all' altro, di togliersi per quanto si può l'arbitrio nel giudicare. Questo non può avvenir

venir mai , se non dandosi leggi certe , con pene moderate , ma irremisibili , che sveglino , e non estinguan l'onore , correggano , e non perdano l'uomo , prevengano più , che puniscano i delitti . Leggi di tal natura pe' militari purtroppo poche se ne incontrano ne' digesti , più poche nelle ordinanze , nessuna nelle nostre prammatiche . Ciò che dimostra chiaramente l'utilità , anzi la necessità d' un Codice militare .

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA ec. ec.

Fino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l'esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Imperò Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisoriamente temperarne il rigore con Istruzioni, ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non

D 3

pro-

proporzionate alle trasgressioni , ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali , finchè non ci fossimo posti in grado mediante un serio , e maturo esame , e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione.

Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazion delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni , e mediante la celere spedizione dei Processi , e la prontezza , e sicurezza della pena dei veri Delinquenti , in vece di accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale , con la quale abolita per massima costante la pena di Morte , come non necessaria per il fine proposti dalla Società nella punizione dei Rei , eliminato affatto l'uso della Tortura , la Con-

fisca-

fiscazione dei beni dei Delinquenti , come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti , ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto appresso.

I. Tutte le Cause Criminali si principieranno , o ad istanza del Querelante pubblico , o ad istanza della Parte offesa . L' uno e l' altro sarà obbligato a firmare la sua querela sapendo scrivere , e presentata in Tribunale a ratificarla con la viva voce davanti al Ministro a ciò deputato , il quale , interrogatolo ancora sopra quel più che esigesse di schiarimento il tenore della stessa querela , ne registrerà l' Atto nelle debite forme .

D 4

II.

II. Quest' Atto servirà perchè chi avrà presentato la querela , sempre , e a tutti gli effetti ne sia il debitore per tutti i casi , che l'imputato ritrovato innocente , si dovesse procedere contro l' Accusatore per la calunnia , ben inteso però sempre che il Querelante pubblico non sia tenuto che alla calunnia espressa , ovvero a dire chi gli ha dato la notizia .

III. In tutti i Delitti si potrà , e si dovrà procedere ex officio , o vi aderisca la parte offesa , o non vi aderisca .

Aprirà ancora la strada al Processo il referato del Cerusico , o di chi altri ha la pubblica incumbenza di denunziare i Delitti , nei quali tutti si potrà , e dovrà procedere ex officio .

Da questa disposizione restano eccettuate però le Ingiurie tanto verbali , che scritte , le leggiere Percosse , o altre semplici Offese della persona seguite in rissa , le Turbative , e i Danni dati in campagna , escluso l'Incendio , le piccole Truffe , e Stellionati non ecce-

cedenti cioè l'importare di lire settanta (1), e gli Stupri, e Adulterj senza violenza, nelle quali cause non sarà permesso l' accettar querela, se non è della Parte a cui compete l' azione di querelare.

Questa azione compete nell'Adulterio al solo Marito, nello Stupro alla Stuprata, al Padre, in mancanza del Padre alla Madre, Fratello, Tutore, o Curatore, o altro più prossimo Congiunto; nelle ingiurie sì verbali che scritte quanto ancora personali all' ingiuriato, o offeso, al Padre, o qualunque altro della famiglia, a cui di ragion comune potendosi riferire l'ingiuria, o il danno, ha dritto di vendicare tali ingiurie ed offese; nelle Turbative, nei Danni dati, nelle Truffe, e nello Stellionato ai soli dannificati. E se in tali Delitti la Parte stessa dopo avere in alcuna delle dette cause intentata l'azione criminale,

avanti

(1) *Ducati dodeci del Regno.*

avanti però che sia sentenziato , avrà rinunciato al suo interesse , o in qualunque forma avrà fatta la quietanza al querelato , e questa sarà stata riportata , e verificata in Giudizio , non sarà luogo a procedere ulteriormente.

IV. Bensì in tal caso , se d'altronde costerà dell'imputazione , il Tribunale dovrà passarne la notizia al Presidente del buon Governo nello Stato Fiorentino , all' Auditor Fiscale di Siena per la Provincia Superiore , e al Commissario di Grosseto per la Provincia Inferiore , col nome e cognome del querelato , e con specificare la mancanza , della quale col Processo era fatto debitore , e la pena che avrebbe meritato , se non avesse opportunamente sodisfatto la Parte , perchè possino tenere in osservazione simili persone come sospette .

V. In tutti gli altri Delitti , nei quali si deve procedere ex officio , e non eccettuati come sopra , la quietanza della Parte offesa non dovrà attendersi , non solo per trattenere il
corso

corso al Processo , ma neppure per' diminuire al Reo la pena dovutagli.

VI. All' effetto di dare un migliore e più giusto freno all' uso quantunque antichissimo , universale, e costante che si suol fare del Giuramento nei Giudizj criminali , e quindi come richiede il rispetto , e la venerazione che in sommo grado dobbiamo a Dio , ed al suo Santissimo Nome diminuirne quanto congruamente si può la frequenza , ed insieme sfuggire il pericolo di dare altrui occasione di spergiurare , estendendo la disposizione della legge del 21. Aprile 1679. , da cui era solo vietato di obbligare il Reo a giurare quanto a se , ma non rispetto ad altri, proibiamo assolutamente che in avvenire a chiunque stà in Giudizio in figura di Reo sia dato il Giuramento , tanto riguardo al fatto proprio , quanto riguardo al fatto degli altri complici , o non complici del Delitto per cui si procede , qualunque sia il caso , e qualunque ne fosse l' oggetto , ancorchè

chè il Reo medesimo per sua discolpa domandasse di essere ammesso al Giuramento.

VII. Sia pure proibito il Giuramento che per rimuovere ogni sospetto di temerità , e di calunnia soleva, e doveva prestare la Parte nella sua querela, se non era il pubblico Querelante , potendo essere di un bastante freno la Pena della calunnia , a cui si sottopone . E considerando che anco i deposti dei Testimonj esaminati nell' informativo non sono per se stessi di veruna efficacia , se non vi accede alcuno dei soliti ulteriori Atti indicanti la legittimazione del Processo , comandiamo che non si facciano neppure giurare i Testimonj che compariranno per esaminarsi nell' informativo ; ma solo , se data copia al Reo del Processo egli domanderà che il Testimone esaminato contro di esso giuri, allora il Testimone sarà obbligato a ratificare il suo deposito col Giuramento . Senza questa speciale istanza si attenderanno i deposti dei Testimonj come se fossero giurati , e così nei Processi contumaciali

avranno

avranno pure l' intiera validità i deposti dei Testimonj benchè non giurati.

VIII. La repetizione dei Testimonj che dovrà farsi sopra gli interrogatorj del Reo presente , abbia questo , o non abbia fatto istanza che siano ripetuti col Giuramento , porterà alle medesime conseguenze , e così , o il Testimone confermi il suo primo deposto , o lo varj , o lo corregga , o lo ritratti , il Giudice ne farà a tutti gli effetti quell' istesso caso che ne farebbe , se tanto nel primo , quanto nel secondo deposto fosse intervenuto il Giuramento.

IX. I Testimonj che sono indotti a difesa , e rispettiva repulsa , se la Parte interessata , o sia il Querelante tanto pubblico che privato , o sia ancora il Reo medesimo non farà istanza che siano esaminati mediante il Giuramento , dovranno sentirsi senza il Giuramento , ed il detto loro sarà come se fosse giurato .

X. In conseguenza delle regole di sopra prescritte

scritte in vece del previo avvertimento, che è stato solito farsi dal Processante al Testimone sul Giuramento per dire la verità, dovrà il Processante avvertirlo dell'obbligo, che per Legge Divina, ed umana ha ognuno di non attestare il falso, o falsamente dire di ignorare ciò che egli sa, e dell'importanza di un tale obbligo; e dovrà anco prevenirlo che ad ogni istanza, o del Reo, o del Querelante, o della Parte offesa potrà sempre essere esposto a dover ratificare con Giuramento quello che allora egli è per deporre alle semplici interrogazioni che gli verranno fatte.

XI. Ogni volta che o il Reo, o qualunque altro secondo che paresse al Giudice espediente, così nell'introduzione, come in decorso della Causa sarà obbligato per qualsivoglia effetto a dar Mallevadore, nè al Principale, nè al Mallevadore si farà prestare Giuramento, e tanto in questo caso, quanto in vece della Cauzione Giuratoria solita usarsi in difetto di Mallevadore, la quale vogliamo nei Giudizj

cri

criminali in tutto e per tutto abolita , si riceverà la promessa sotto l' obbligo dei Beni , e della Persona , e di più si farà al Promissore un precetto penale proporzionato all' affare di cui si tratterà da eseguirsi contro di esso mancando alla sua promessa .

XII. Vogliamo che in qualunque caso, e circostanza in cui sia permesso deferirsi il Giuramento a qualunque Persona per qualunque causa, debba il Giudice , o Ministro processante prima di deferire il Giuramento cerziorare le persone sopra l' obbligo che porta seco il Giuramento, spiegandogliene l' essenza , e l' importanza , e per far maggiore impressione , abolita la formalità di far semplicemente toccare un foglio , dovrà deferirsi il Giuramento ingi nocchioni avanti un Crocifisso , e se si tratterà di persone di Religione diversa dalla nostra , a tali persone si farà prestare il Giuramento previa la detta cerziorazione secondo l' usato , ma con il più rispettato , e temuto loro rito .

XIII.

XIII. E perchè possa il Reo consigliatamente deliberare non tanto su l' istanza del Giuramento, quanto ancora su tutto quel più che può concernere la sua difesa, vogliamo che resti abolita la consuetudine di obbligare il Reo, dopo che è stato ammesso alla risposta della speciale Inquisizione, di dare i suoi interrogatorj ai Testimonj esaminati nell' informativo senza essergli stati prima comunicati i loro deposti, o come dicesi a Processo chiuso; E perciò ordiniamo che seguita la detta risposta s'intenda pubblicato il Processo, e si dia copia di tutti gli Atti fatti fin allora al Reo medesimo, o al suo Difensore, con la facoltà, durante il termine che gli verrà accordato a fare le sue difese, di ripetere i Testimonj, e dar loro tutte le congrue e competenti eccezioni, salvo il diritto così al pubblico Querelante, come alla Parte offesa di replicare, e provare quanto loro occorrerà, e converrà per giustizia.

XIV. La pubblicazione degli Atti nel modo
che

che sopra opererà, senz' altra formalità e dichiarazione, la legittimazione del Processo, egualmente che la contumacia alle citazioni, ove il Reo non sia presente.

XV. Non si rilascerà il Mandato di Cattura in tutti quei casi ove non cade altra Pena che pecuniaria; ed in questi casi, se il Tribunale avrà bisogno di sentire l'Imputato, dovrà farlo citare, con facoltà di trattenerlo in Carcere a prò del Fisco, e dell' istesso Imputato per il minor tempo possibile, quando ciò sia necessario per l' oggetto di chiarire il vero, e poi licenziarlo, e rispettivamente abilitarlo con Mallevadore di rappresentarsi, patire, e pagare il giudicato, o in difetto di Mallevadore con la promessa, e precetto penale.

XVI. Se l' Imputato citato a comparire per esser sentito si renda contumace alle due citazioni, che a tal' effetto dovranno farseli con discreto intervallo di tempo dall' una all' altra, giusta le circostanze, potrà rilasciarsi contro di lui il Mandato di accompagnatura a sue

E'

spe-

spese per inobbedienza, ed accompagnato che sia, dovrà essere sottoposto all' esame senza il minimo ritardo .

XVII. Gli Esecutori non dovranno fare uso del Mandato che hanno dalla Legge di catturare i Delinquenti o Trasgressori sorpresi in fatto nei casi sopra divisati , cioè nelle trasgressioni , per le quali non sia luogo ad altra Pena che pecuniaria , se non quando in difetto di Testimonj , quali talvolta possono essere gli stessi Esecutori , o della fede che ricusassero di far loro i detti Delinquenti , si rendesse altrimenti impossibile di provare il delitto, o la trasgressione . Ma se per tali ragioni occorra procedere alla Cattura , saranno solleciti di condurli senza dilazione al Tribunale , e di subito presentare ivi contro di loro l' opportuna querela , acciò possano con la maggior celerità essere spediti .

XVIII. Nei casi poi ove il titolo del Delitto porti a Pena afflittiva , non essendo sicuro il prescrivere una regola fissa , ed invariabile
sul

sul proposito di doversi , o no rilasciare il Mandato di cattura , si rimette al prudente , e discreto arbitrio del Giudice ciò che crederà più espediente all'interesse della pubblica vendetta , ed al bisogno della Causa , avvertendo solo lo stesso Giudice a non rendersi troppo facile nel rilasciarlo in quei delitti , la pena dei quali secondo il loro titolo non eccede il Confino .

XIX. Si rimette pure nei detti casi al prudente , e discreto arbitrio de' Vicarj Regj , e Feudali in Provincia quando il Reo si trovi in carcere , il risolvere senza partecipare al Supremo Tribunale di Giustizia , e rispettivamente al Commissario della Provincia Inferiore dello Stato Senese , e all' Auditor Fiscale di Siena , le istanze che venissero fatte per l'abilitazione del Carcerato con Mallevadore , e in difetto con la promessa , e precetto penale ; e solo si parteciperanno per dipendere dagli ordini le istanze di abilitazione di quei Carcerati , che secondo il titolo del loro Delitto ,

e Trasgressione sarebbero punibili di pena di Pubblici Lavori , ma che per difetto di prova dovessero punirsi di pena più mite , o si dovesse decretare per un Processo aperto, o altra simile risoluzione .

XX. Si avverta di non sperimentare con la Carcere i Testimonj dati per informati di ciò che non depongono senza un legittimo riscontro della loro scienza di quei fatti , de' quali si mostrano ignari, e di non vessargli male a proposito con soverchia detenzione , e molto meno con la qualità della Carcere più tormentosa ,

XXI. Contro i Testimonj potrà a dirittura rilasciarsi il Mandato di accompagnatura al Tribunale senza loro spesa , quando la grave importanza della Causa lo esiga , per prevenire i raggiri, e le subornazioni in pregiudizio della Giustizia , e potranno ancora farsi accompagnare a loro spese per inobbedienza , se dopo essere stati due volte citati con discreto intervallo

vallo di tempo, secondo le circostanze, si rendessero contumaci.

XXII. I Mandati di cattura, e accompagnatura, e gli ordini per il rilascio dei Carcerati in cause criminali dovranno essere autorizzati dalla firma dell'Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze, dell'Auditor Fiscale in Siena, e dei Vicari Regj, e Feudali in Provincia, senza l'assenso rispettivo de quali non potrà neppure sperimentarsi con la Carcere alcun Testimone.

XXIII. Nei casi che richiedono la carcerazione del Reo pendente il Processo informativo, non si tralascerà di confrontarlo col Testimone, che avrà deposto contro di esso, mentre però il Giudice, secondo la sua prudenza da regolarsi massimamente dalla condizione e qualità delle Persone, non avesse un giusto motivo di non procedere ad un tal atto, ed il simile si praticherà tra due, o più Complici dell'istesso delitto, quale di loro confesso, e quale negativo.

E 3

XXIV.

XXIV. Se parimente pendente l'informativo il Reo avrà nominato alcun Testimone, o allegato qualche prova tendente alla sua discolpa, il Giudice sarà tenuto *ex officio* a far comparire un tal Testimone, ed esaminarlo, ed a prendere informazione per gli Atti del Processo sopra ogni altro fatto dal Reo dedotto in di lui sgravio.

XXV. Ai Testimonj che saranno citati per comparire, tanto ad istanza, e nomina della Parte, quanto *ex officio* non si comminerà, e molto meno si rilascerà contro di essi il Mandato di Cattura, ma bensì sarà comminata nell'atto della citazione una Multa pecuniaria proporzionata all'importare della Causa, nella qual Multa in caso d'inobbedienza incorreranno ipso facto, mentre non giustificassero dentro tre giorni al più dal dì della ricevuta citazione l'impedimento; ed oltre la Multa, se si tratterà di Cause, e Delitto ove possa aver luogo una pena maggiore che pecuniaria, si faranno accompagnare alla Corte.

XXVI,

79
XXVI. La repetizione de' Testimonj sopra gli interrogatorj del Reo , visitati che saranno dal Giudice , ed ammessi , dovrà farsi ex officio , come anche ex officio dovranno ricever-
si tutte le altre difese , e senza che il Reo sia obbligato a pagarne , o depositarne la spesa , ma così di questa , come di tutte generalmente le spese processali gliene sarà dato debito , e potranno esigersi , compilati che sieno intieramente gli Atti , e mandato il Processo in spedizione , secondo le veglianti Tariffe , e sempre osservato il privilegio da Noi accordato ai poveri , e miserabili .

XXVII. Resterà da quì avanti assolutamente proibito in qualunque caso , e circostanza , e qualunque sia il Delitto , anche atrocissimo per cui si procede , l' uso delle prove così dette *privilegiate* , le quali essendo sempre irregolari , e per conseguenza ingiuste , non possono esser permesse in verun caso possibile , giacchè dovendosi in tutti i Delitti cercar la verità con li stessi mezzi , se questi non fosse-

ro abili a trovar la verità in un caso ; non lo possono essere neppure nell'altro .

XXVIII. Resta proibito l' esaminare come Testimonj il Padre contro il Figlio, il Marito contro la Moglie, e reciprocamente i Fratelli, e Sorelle tra di loro , onde non sia neppure permesso ad alcun Giudice , o Tribunale, qualunque sia la gravezza del Delitto , il domandarne a Noi medesimi la dispensa , all' eccezione di qualunque Delitto compreso nella classe degli Omicidj , o altri gravi Delitti premeditati a danno di alcuno della famiglia, nel caso che non se ne potesse ottenere le prove altronde .

XXIX. Incarichiamo i Giudici , e gli Attuarij Criminali ad usare tutta l'attenzione, e premura per la sollecita ultimazione dei Processi, e massimamente dei Carcerati, preferendo la spedizione dei medesimi a qualunque altro affare , che avessero avanti di loro , con l' avvertenza sempre presente , oltre quella di esaminare subito il Reo venuto che sia nelle forze ,

ne , che la Carcere ; la quale soffrono i Rei mentre pende il Processo , non è che per semplice loro custodia , onde esige che ne venga ad essi alleggerito l' incomodo , non solo con la minor durata possibile , ma ancora per ogni altro mezzo compatibile con lo stato di Rei , nel quale si trovano .

XXX. Lo stesso ed anche maggior riguardo si avrà verso quelli che sono tratti in Carcere come Testimonj , o come semplicemente sospetti di alcun Delitto ; e quei Giudici o Ministri , che con la loro negligenza rendessero vane le Nostre premure in aggravio de' Carcerati , ne renderanno strettissimo conto a Noi medesimi .

XXXI. Per rendere meno lunga , e meno grave la Carcerazione , non si differisca senza bisogno l' esame agli Imputati tosto che saranno rappresentati alla Carcere , non solo su le cose generali , ma ancora sopra quel di più speciale che all' opportunità della Causa potesse interrogarsi. Si abbia tutta la premura per la
mona

mondezza delle Carceri ; si estragghino i detenuti nelle Carceri segrete almeno una volta la settimana , e si custodischino in una stanza o Carcere diversa almeno per un giorno , affine di ventilarle , e ripurgarle ; e si osservino rigorosamente gli ordini , che prescrivono ai Giudicenti Criminali le frequenti visite delle Carceri .

XXXII. La formazione , e compilazione dei Processi non dovendo avere altro oggetto , che quello di far costare della verità del Fatto per le vie più semplici , più spedite , e meno gravose agli Imputati , restano specialmente incaricati tutti i Giudici , e Tribunali ad aver sempre presente questa massima più importante del loro dovere , ed in conseguenza di procurare nella compilazione dei Processi , tanto Informativi , che Difensivi , o siano i Rei presenti , o contumaci , la massima possibile sollecitudine , lasciando da parte quelle solennità , che nella compilazione dei Processi fossero inutili , e di pura formalità .

XXXIII

XXXIII. Confermiamo colla Nostra Sovrana Autorità, e con speciale determinazione l'abolizione della Tortura già da più tempo con Nostra approvazione messa in disuso nei Tribunali del Granducato, non eccettuatane alcuna specie, siccome non eccettuato verun caso, nè veruno degli effetti, per li quali era stata nei Processi Criminali per l'addietro praticata.

XXXIV. Ciascuna Causa criminale sarà portata a quel Tribunale, al quale secondo i veggianti Compartimenti appartiene; ma se avverrà che, o per errore, o suggerendolo l'opportunità, gli Atti del Processo in tutto, o in parte fossero stati fatti da un diverso Tribunale, non per questo sarà permesso al Reo l'allegarne la nullità per difetto di Giurisdizione, e molto meno il profittare di un'eccezione simile, bastando solo che gli Atti fatti in qualunque Tribunale dello Stato, ed il Reo medesimo, quando si trovasse nelle sue forze, sieno rimessi al Tribunale e Giudice competente.

tutto e per tutto alle formule che saranno prescritte , altrimenti soggiaceranno a quella mortificazione , che parrà al Presidente del Buon Governo , da estendersi fino alla sospensione dell' Impiego .

XXXVIII. Riproviamo il sistema della passata Legislazione , per cui la contumacia del Reo , e la di lui latitanza , o assentazione dallo Stato si considerava come una confessione , mentre riconosciamo quanto sia ingiusto e fallace , e quanto facilmente il timore di un Processo e della Carcere possa indurre alla contumacia , ed alla fuga anco gli Innocenti . Vogliamo che in avvenire , qualora il Reo non sia comparso alle citazioni , la sua contumacia si abbia non più che per un semplice indizio da potersi congiungere con le altre prove , che si fossero acquistate della di lui Reità , e così farne uso dal Giudice nel sentenziare non altrimenti che di un indizio , il quale militasse contro un Reo presente , ed il Processo si farà contro il Reo assente nelle
for-

forme solite, senza diversità di prove, come contro qualunque Reo presente.

XXXIX. Nella Sentenza che sarà proferita contro il Reo contumace dovrà sempre apporsi un Riservo di giorni quindici a comparire, e difendersi, nel qual termine, se comparirà, si avrà come se fosse comparso alle citazioni, e così resterà purgato l'indizio della sua contumacia, la Sentenza rimarrà circoscritta, ed egli sarà ammesso a fare tutti quegli atti per la sua difesa, e si avranno per esso tutti quei riguardi, che sono stati spiegati di sopra in ordine al Reo presente fin dal principio del Processo informativo, per dovere in seguito esser risolta la di lui Causa con una nuova Sentenza.

XL. Ma se spirato il termine del Riservo il Reo persevera nella sua contumacia, la Sentenza già proferita avrà forza di definitiva, all'effetto specialmente d'interrompere la prescrizione del delitto, per cui sarà stato condannato, sicchè quella non possa mai, nè

nè in alcun caso esser di ostacolo all' esecuzione , che dovrà avere tal Sentenza contumaciale , e che per altro avrà nel modo , e con le dichiarazioni che appresso.

XL I. Se la Condanna sarà stata pecuniaria , ed il Reo comparirà dentro sei mesi dal dì della notificazione della Sentenza , goderà per difendersi da tal Condanna dei benefizj accordati come sopra a chi compare nel Riserbo ; spirato il detto termine di sei mesi , e non essendo comparso , si eseguirà la Pena Fiscale , nè il Reo potrà essere altrimenti ascoltato .

XL II. Se poi si tratterà di Pena afflittiva di ferro , la Sentenza contro l'assente , e la sua esecuzione rimarranno in sospenso , dimodochè in qualunque tempo il Reo , o comparisca spontaneamente , o sia arrestato , sarà ammesso , dopo gli opportuni Costituti , e la risposta all' Inquisizione , a tutti quelli atti di difesa , ai quali sono ammessi i Rei presenti , ed il Giudice confermerà , o modererà , o re-

vo

cherà la Sentenza già emanata in contumacia, secondo quello che richiederà lo stato attuale della Causa, remossa come sopra ogni eccezione di prescrizione.

XLIII. Quanto però al privato interesse della Parte offesa, qualunque sia la Pena in cui il Reo contumace sarà stato condannato, o pecuniaria, o afflittiva di corpo, passati tre mesi dal dì della notificazione della Sentenza, senza che il Reo siasi reso presente, potrà l'offeso, previa l'opportuna liquidazione, farla eseguire per via giuridica sopra i Beni, e la Persona ancora del Condannato, nè da tale esecuzione competerà rimedio veruno, se non in quanto per la parte di esso Condannato si volesse mostrare eccedente i limiti di quella giusta indennizzazione, della quale la Sentenza lo avrà fatto debitore.

XLIV. Per l'istesso effetto, e per ogni altro legale riguardo, spirato che sarà il termine nel Riservo da apporsi come sopra in ogni Sentenza contumaciale, dovranno essere

F

in-

inventariati tutti i Beni del Condannato per dovere star soggetti a quella soddisfazione, alla quale daranno luogo le circostanze di sopra spiegate, escluso però sempre ogni acquisto di diritto al Fisco per l' universale incorporo dei Beni inventariati.

XLV. Abbiamo considerato quanto sia ingiusta in qualunque circostanza, ed in qualunque Delitto che dar si possa anche atrocissimo la Confiscazione dei beni, la quale si vede tanto frequentemente introdotta nella Legislazione Criminale, non solo in tutti quei Delitti; nei quali con una fallace estensione si è immaginato d' interessarvi la Lesa Maestà, ma molte volte ancora nelle trasgressioni alle Leggi di Finanze, e Contrabbandi; E disapprovando un sistema introdotto forse più per avidità d' impinguare il Fisco, che per le vedute di ben pubblico, mentre la persona del Reo è la sola che per soddisfare al Delitto è soggetta alla Legge, ed alla Pena, ed i di lui beni non possono esser giustamente obbligati

gati che per la refezione dei danni di ragione dovuta a chi li ha sofferti, o per qualche Multa pecuniaria nei casi nei quali non giunga l'afflittiva, riguardiamo la Confiscazione dei beni, che il più delle volte non ferisce che l'innocente Famiglia, e gli Eredi del Delinquente, come una vera violenza, e appropriazione illegittima, che fa il Governo della proprietà delle sostanze altrui. In conseguenza di queste considerazioni, ed in aumento dei Motuproprii de' 10. Ottobre 1780 e 24. Marzo 1781., con i quali erano state nella massima parte moderate e corrette le Leggi imponenti la suddetta Confiscazione, comandiamo, che resti affatto tolta, ed abolita dal genere delle Pene in qualunque caso la Confiscazione dei beni, e che non se ne possa fare uso giammai in veruno dei Nostri Tribunali, nè per qualunque Delitto atroeissimo che fosse.

XLVI. E siccome abbiamo considerato che quanto è dovere essenziale del Governo il pre-

venire i Delitti, il perseguirli, e castigarli, altrettanto lo è di pensare ad indennizzare non solo i danneggiati dai Delitti dei Rei, quanto ancora quelli Individui, i quali per le circostanze dei casi, o certe combinazioni fatali si saranno trovati senza dolo, o colpa di alcuno sottoposti ad esser processati criminalmente, e molte volte ritenuti in Carcere con pregiudizio del loro decoro, ed interesse, e di quello della loro famiglia, e saranno poi stati riconosciuti innocenti, e come tali assoluti, così avendo Noi già provveduto col Patrimonio Pubblico per supplire alle spese di Giustizia, che prima pagavansi dal Fisco in parte col prodotto della confiscazione dei beni, e pene pecuniarie, vogliamo che venga formata una Cassa a parte sotto la direzione del Presidente del Buon Governo nel Dominio Fiorentino, e nel Senese dell'Auditor Fiscale di Siena, nella quale debbano colare tutte le Multe, e Pene pecuniarie di tutti i rispettivi Tribunali dello Stato, e della quale ne rende-

deranno conto a Noi di anno in anno . Da questa Cassa , per quanto si estenderanno i suoi assegnamenti , dovranno indennizzarsi tutti quelli , che danneggiati per Delitti altrui , dal Delinquente da cui il danno è loro derivato non possono ottenere il risarcimento per mancanza di patrimonio , o per fuga ; e tutti quelli i quali senza dolo , o colpa di alcuno (giacchè in questo caso chi avrà commesso il dolo , o la colpa sarà tenuto esso ad indennizzarli) ma solo per certe combinazioni fatali , o disgraziate saranno stati processati , incarcerati , e poi trovati innocenti , e come tali assolti , purchè nell' uno , e nell' altro di questi casi abbia il Giudice dichiarato doversi questa indennizzazione , e in quella somma che avrà liquidata , e tassata , e purchè in oltre dove vi è il Reo , o debitore dichiarato della detta indennizzazione , il dannificato faccia costare di avere usate tutte le diligenze per essere dal di lui patrimonio soddisfatto .

XLVII. Per la stessa ragione di non volere

F 3

as-

assolutamente che il nostro Fisco giammai profitti dei disordini meritevoli di punizione , e perchè ancora riconosciamo come un assurdo intollerabile l' abuso introdotto che le Pene affittive decretate dai Giudici si possano redimere dai Rei con pagare una somma di denaro al Fisco , vogliamo che da qui avanti resti abolito questo abuso , e proibita ogni , e qualunque convenzione col Fisco , mediante la quale il Condannato possa ottenere condonazione , minorazione , e permutazione di Pena da affittiva in pecuniaria .

XLVIII. Qualunque sia il Delitto , e per qualunque mezzo sia venuto a notizia del Giudice , o Tribunale dovranno esattamente osservarsi nel procedere le regole di sopra prescritte , ed ogni Processo Criminale si dovrà terminare con una formal Sentenza , non dovendosi per verun caso , nè verun Delitto anche atrocissimo , mai escire dalle forme solite di procedere , nè infliggersi verun Castigo anche per cosa di pura Pulizia a veruna Perso-

na

na senza prima averli contestato le sue mancanze, e sentite le sue discolpe.

* XLIX. Non potranno farsi perciò sotto verun titolo Atti Segreti, o Camerali, su dei quali si presumesse di prendere contro qualcheduno qualsivoglia risoluzione, benchè stimata di leggiero momento, sicchè quando ancora dal Presidente del Buon Governo, & dal Governatore di Livorno, o da qualunque altro Giudicante, o Magistrato come Ministro di Pulizia fosse giudicato a proposito per migliore, e più accertata informazione de' fatti ad esso rapportati di sentire Testimonj, e ricevere i loro Depositi in scritto, di tali Depositi, e molto meno di qualunque Rapporto, non potrà farsi alcun' uso in aggravio altrui, e neppure sotto il pretesto d' impedire qualche futuro disordine, se prima non sarà stato il tutto contestato alla Persona, che si volesse castigare, e datole luogo a giustificazione, ed a portare le sue discolpe pettoralmente davanti il Ministro, il quale potrà allora secondo il pruden-

te suo discernimento risolvere quello che crederà più espediente, e ferme stanti nel rimanente, ed osservate nei casi sopra espressi le rispettive facoltà, secondo quello che sarà dichiarato in appresso ai nominati Ministri in affari di Pulizia.

L. In tutte le Cause Criminali dovrà deputarsi ex officio un Difensore all' Imputato povero, o miserabile in quei luoghi dove non sia stabilmente destinato l' Avvocato dei Poveri Rei, e quando lo stesso Imputato manchi del suo particolar Difensore; ed al detto Difensore si dovrà comunicare la copia degli Atti, e darlisi comodo di conferire col medesimo Imputato, ancorchè sia carcerato, onde possa rilevare i lumi per la di lui difesa. E quando ne faccia il Carcerato l' istanza non li si neghi di parlare con i Testimonj che avranno deposto contro di lui, ed interrogarli, presente però il Giudice o Ministro processante, il che si osserverà indispensabilmente anche quando conferisca col suo Difensore, se

ciò

29
ciò sarà quando il Reo è detenuto ancora in Segrete .

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi , ed avendo considerato che l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al privato , ed al pubblico danno , la correzione del Reo figlio anche esso della Società e dello Stato , della di cui emenda non può mai disperarsi , la sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio; che il Governo nella punizione dei Delitti , e nel servire agli oggetti , ai quali questa unicamente è diretta , è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al Reo ; che tale efficacia , e moderazione insieme si ottiene più che con la Pena di Morte , con la Pena dei Lavori Pubblici , i quali servono di un esempio continuato , e non di un momentaneo terrore , che spesso de-

degenera in compassione ; e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti , e non la possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile , e corretto ; avendo altresì considerato , che una ben diversa Legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza , e docilità di costumi del presente secolo , e specialmente del popolo Toscano , siamo venuti nella determinazione di abolire , come abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo , sia presente , sia contumace , ed ancorchè confesso , e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate , le quali tutte vogliamo in questa parte cessate , ed abolite .

LII. Resta in conseguenza , e tanto più proscritto ed abolito il barbaro , e detestabile abuso della facoltà concessa da alcuna delle dette Leggi a ciascuno di ammazzare impunemente , e con promessa di un premio i Banditi in contumacia per detti capitali Delitti ,

VO-

volendo che riguardo a qualsivisia contumacia si osservi quanto è stato ordinato di sopra, e specialmente all' Art. XLII., e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta Disposizione già vegliante nel Granducato, e specialmente per la Legge de' 31. Ottobre 1637. detta del Compendio contro i pretesi Assassini, o altri Facinorosi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguirli ed ucciderli, anche non processati, nè condannati, ma solo sospetti, e vociferati per tali, benchè nel tempo del Nostro Governo non ne sia stata mai permessa l'esecuzione.

LIII. E dovendo i Rei dei capitali, e gravi Delitti rimanere in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli Uomini la pena dei Pubblici Lavori a vita, e per le Donne dell' Ergastolo parimente a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta pena dei Pubblici Lavori

ri

ri a vita, dopo di averla sofferta per lo spazio di trent'anni, di poter supplicare per la loro quasi dovuta liberazione.

LIV. Con Nostro Editto fu già abolita la Pena del Bollo imposta per la Legge del dì 6. Febbraio 1750., e con ordine speciale diretto ai Nostri Giudici, e Tribunali restò parimente abolita la Pena di Corda, o Trattì di fune tanto familiari nelle antiche Leggi del Gran-Ducato. Confermando pertanto queste Nostre Disposizioni proibischiamo ai Nostri Giudici, e Tribunali l'uso di tali Pene, tanto per affari di Giustizia ordinaria, quanto per cose di Pulizia, e perciò oltre la demolizione delle Forche ovunque si trovino, comandiamo che non si tengano altrimenti esposte alla pubblica vista, ma che si levino da tutti i Pretorj le Corde, e Carrucole. E poichè in più e diversi Statuti delle Città del Gran-Ducato trovasi vegliante, e prescritta per certi Delitti la barbara, ed inumana pena di Mutilazione di membra, quantunque già da molti

an-

anni andata in disuso, cassiamo ed annulliamo in questa parte, ed in quanto facesse di bisogno i detti Statuti, e qualunque altra Legge imponente tali pene.

LV. Le pene nelle quali potranno da quì avanti dai Nostri Giudici e Tribunali condannarsi i Delinquenti saranno le seguenti.

Pene pecuniarie.

Staffilate in privato.

Carcere purchè non passi il termine di un anno.

Esilio dalla Potesteria, e tre miglia attorno.

Esilio dal Vicariato, e cinque miglia attorno.

Confino a Volterra, e suo territorio.

Confino nella Provincia Inferiore.

Confino a Grosseto.

Esilio da tutto il Gran-Ducato, il quale peraltro non avrà luogo che per quelli, che avessero ottenuta l' Impunità nello

scuo-

scuoprire i Socj , per i Vagabondi , Ciarlatani , Questuanti forestieri , e generalmente per tutti i Delinquenti forestieri , e per i Calunniatori .

Gogna senza Esilio .

Gogna con Esilio .

Frusta pubblica .

Frusta pubblica sull' Asino .

Ergastolo per le Donne dallo spazio di un anno fino a vita , tutte , e ciascheduna rapate , ed obbligate a quei lavori ai quali potranno essere adattate , e le condannate a vita con abito diverso , e con cartello cucito al detto abito in cui si legga

Ultimo Supplizio .

Lavori Pubblici per gli Uomini , per tre , cinque , sette , dieci , quindici , e venti anni , ed a vita .

La pena dei Pubblici Lavori avrà congiunto il Cartello in cui sarà espresso il titolo del Delitto , e da dieci anni in sù , e per i recidivi di fuga potrà il Giudice ,

sc-

secondo la qualità dei casi , aggiungervi l'anello tondo al piede . Ed essendo a vita , pena riservata per i Delitti Capitali , avrà il Condannato , oltre l'anello tondo , e una doppia catena , l'abito di colore e taglio , che lo distingua da tutti gli altri Forzati , piedi nudi , sarà impiegato nei travagli più duri e faticosi , e porterà scritto nel Cartello esprime il titolo del suo Delitto *Ultimo Supplizio* .

LVI. Ai Ministri incaricati della Pulizia , che sono i quattro Commissarj della Città di Firenze , i Vicarj dei Tribunali delle Città di Pisa , e di Siena , ed i Vicarj di tutti i Tribunali Criminali dello Stato , si rilascia la facoltà di poter condannare per trasgressioni , e delitti di Pulizia economicamente alla Carcere da poche ore fino a tre giorni a pane ed acqua , con che però devino render conto nei Rapporti loro settimanali dei motivi e ragioni , che hanno avuto al Presidente del Buon
Go-

Governo , all' Auditor Fiscale di Siena , ed al Commissario della Provincia Inferiore , i quali invigileranno che non seguano abusi . I Ministri Superiori di Pulizia , cioè il Governatore di Livorno , il Presidente del Buon Governo , l' Auditor Fiscale di Siena , ed il Commissario della Provincia Inferiore , potranno condannare in Pene pecuniarie fino alla somma di lire cento (1), alla Pena della Carcere, purchè non oltrepassi il termine di un mese, alla Casa di Correzione, alle Staffilate da darsi in privato, all' Esilio dal Luogo , e cinque miglia attorno , purchè l' Esilio non ecceda il termine di sei mesi, ed all' Esilio da tutto il Gran-Ducato per i Forestieri , e Vagabondi , purchè però in tutti questi casi ne siano formati gli Atti come all' Art. XLIX. , e salvo sempre per chi si sentisse aggravato da tali

ri.

(1) *Una Lira Fiorentina equivale a Carlini due Napoletani.*

risoluzioni il ricorso a Noi , o sivvero la facoltà di domandare , che l'affare sia esaminato per mezzo di un Processo formale , nel qual caso , sospesa l'esecuzione della Condanna economica, dovrà starsi a quello che con l'esito di detto Processo sarà risoluto .

LVII. Considerando Noi che le azioni degli uomini sono personali, e che nessuno può esser tenuto legittimamente per le azioni dei suoi Parenti , vogliamo che nessuna delle dette Pene rechi il minimo danno , discredito , macchia , o disonore ai Parenti del Condannato , i quali anzi vogliamo e dichiariamo , che non ostante ancora la più stretta congiunzione di sangue col Delinquente siano mantenuti a tutti gli effetti , non solo nella buona opinione che si saranno meritata presso il pubblico , ma ancora in tutte le prerogative proprie delle loro Persone , dignità , impieghi , e capacità di qualunque grado , o promozione , a cui potessero , come potranno , aspirare , o giungere , secondo il merito loro personale ,

E

che

che come di ogni altro buon Cittadino sarà sempre da noi all'occorrenze considerato.

E similmente tutti quelli , i quali saranno stati condannati ad una Pena riguardata per il passato come infame , quando avranno consumata la loro Pena , non potranno esser considerati per verun' effetto più come infami , nè da alcuno essergli mai rimproverato il loro passato Delitto, il quale dovrà considerarsi pienamente espiato , e purgato con la Pena che avranno subito , per non toglierli , o diffcultarli il mezzo di procacciarsi onestamente da vivere in quella Società , la quale come membri, e figli corretti gli ha di nuovo ricevuti nel suo seno.

E considerando Noi quanto sia contrario ai principj di qualunque Società che , o per Legge , o per abuso introdotto nell'opinione del pubblico venga considerato qualche ceto di persone , o arte , o mestiere per infame , e specialmente quello degli Esecutori di Giustizia necessarj per il servizio dei Tribunaali , e
per

per il mantenimento del buon ordine, vogliamo che da qui avanti resti tolto intieramente quest'abuso, e che a tutti gli effetti civili, e specialmente a far testimonianza nei Tribunali venghino ugualmente ammessi come tutte le altre persone, e godino ugualmente di quei dritti che in genere competono a qualunque membro della Società, non dovendosi mai considerare altre eccezioni che quelle, che provengono dalla condotta personale degli individui, e non potrà mai da nessuno essergli rimproverata la loro condizione, nè data per questo special titolo eccezione alcuna.

LVIII. La comminazione in caso d' inosservanza dell' Esilio dalla Potesteria sarà l' Esilio per altrettanto tempo dal Vicariato, dell' Esilio dal Vicariato il Confinio a Volterra, del Confinio a Volterra il Confinio nella Provincia Inferiore di Siena, del Confinio nella Provincia Inferiore di Siena il Confinio a Grosseto, se la Condanna sarà stata minore di cinque anni, il doppio del

tempo dichiarato nella detta Condanna , computato però quello che avanti la trasgressione fosse stato osservato ; ed essendo stata di cinque , o più anni il dover servire per tre anni ai Pubblici Lavori ; e la stessa comminazione di tre anni di Pubblici Lavori avrà l'inosservanza dell' Esilio da tutto il Gran-Ducato , o sia a tempo , o sia perpetuo con la rinnovazione del detto Esilio , mentre sia perpetuo , dopo consumata la pena dei Pubblici Lavori .

E le dette pene comminate come sopra in caso d'inosservanza , mentre il Giudice non trovi ragion di scusa , onde il Reo debba per giustizia esserne assoluto , saranno irremissibilmente eseguite , ancorchè si tratti della prima inosservanza , nè saranno da qui avanti accettate suppliche per la remissione in buon dì a prendere l'Esilio , o il Confinio una volta che sia stato rotto .

LIX. L'esposizione del Reo su la Porta del Pretorio , che a forma del Motuproprio del dì 21. Settembre 1782. deve precedere l'esecuzione

esecuzione delle Pene ivi dichiarate, avrà luogo in avvenire, e si praticherà negli appresso Delitti.

Violenza pubblica.

Sedizione, e perturbamento del buon ordine del Governo e della Società.

Abuso di Autorità pubblica.

Calunnia.

Omicidio premeditato di ogni genere.

Omicidio semplice, che abbia meritato una pena maggiore di cinque anni di Pubblici Lavori.

Resistenza agli Esecutori di Giustizia con forza d'arme, o di gente, ancorchè non sia seguita offesa nella persona di detti Esecutori, nè l'esimizione del Reo.

Ogni specie di violenza fatta ad un privato per qualsisia fine, per la quale vi sia stato luogo ad una pena non minore di Confino, se pure non si trattasse di offesa fatta in Rissa.

G 3

In-

Incendio doloso .

Lenocinio .

Falsità di ogni specie .

Furto tanto qualificato che semplice, e Borsaioli .

Falsa moneta .

Fallimento doloso .

Truffa con dolo a principio .

Stellionato .

Fraudata amministrazione .

Scroccio , Usura , o altro Contratto illecito .

LX. E venendo all' applicazione delle Pene annoverate di sopra, chiunque con empio fine ardisse profanare i Divini Misterj , disturbando le Sacre Funzioni con violenza , o altrimenti commettesse dell' empietà pubbliche , e chi insegnasse pubblicamente massime contrarie alla nostra Santa Cattolica Religione, verso la quale abbiamo sempre nutrito , e nutriremo perpetuamente costante l' Amor Nostro ,
ed

ed il Nostro Zelo , vogliamo che come perturbatore dell'ordine con cui si regge, e tranquilla mantienfi la Società , e nemico della Società medesima, sia punito col massimo , e più esemplare rigore , nè mai con minor pena dei Pubblici Lavori a tempo , o a vita secondo le circostanze del caso .

LXI. Le Bestemmie , le quali l'esperienza ha fatto , e fa conoscere che procedono da ignoranza , ed insieme da un' alterazione di mente , o da un subitaneo impeto di collera , o dall'abuso del vino , in somma da un' animo diretto a tutt'altro che a fare ingiuria alla Divinità , o alla Religione, quando non siano ripetute , formali , ed ereticali , nel qual caso avrà luogo l'articolo precedente , saranno punite economicamente con Carcere , o con altro castigo confacente alle Leggi di Pulizia .

LXII. Ordiniamo che sieno tolte , e cassate tutte le Leggi che con abusiva estensione hanno costituito , e moltiplicati i Delitti detti di

Lesa Maestà, come provenienti nella maggior parte dal Dispotismo dell' Impero Romano, e non tollerabili in veruna ben regolata Società. Ed a togliere un tale abuso, abolito ogni special titolo di Delitto di così detta Lesa Maestà, abolite come già si è prescritto generalmente di sopra all' Art. XXVII. tutte le prove privilegiate anco in materia di simili Delitti, ed abolita affatto la criminalità in tutte quelle azioni, che in se non delittuose lo sono diventate in questa materia solo per la Legge, tutte le altre dovranno considerarsi come Delitti ordinarj nella loro classe rispettiva più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè Furti, Violenze ec., e come tali castigarsi non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi dalla Legge col pretesto della Lesa Maestà.

Ed in conseguenza tutte le Violenze in qualunque modo commesse, o Attentati contro la sicurezza, libertà, e tranquillità del Governo, non eccettuatane veruna, vogliamo che
sia-

siano considerate del genere delle Violenze pubbliche , e come tali punite con quei gradi di pena , che l' atrocità maggiore , o minore della Violenza usata richiederà fino all' ultimo supplizio .

LXIII. Ma se si tratterà di Libelli , o piuttosto Cartelli contenenti semplici maldicenze , come pure di maldicenze verbali parimente contro il Governo , suoi Magistrati , e Ministri , cose degne più di disprezzo , che di essere vendicate con la sanzione di una Legge , potrà farsene rapporto al Presidente del Buon Governo nello Stato Fiorentino , e nel Senese all' Auditor Fiscale , i quali (persuadendoci che se saranno attaccati loro medesimi sapranno non ne fare alcun conto) posto in chiaro l' Autore ; gli daranno quell' avvertimento , o quella mortificazione che crederanno sufficiente a correggerlo , e farlo ravvedere , ben inteso però che se la Contumelia sarà fatta ai Giudici , o altri Ministri nell' atto di esercitare il loro Ufizio , non sarà permesso di dissimulare

mu-

mularla , anzi vogliamo che presane cognizione nelle forme , e tanto a querela del privato che del pubblico Accusatore, ed ex officio, il Delinquente sia condannato a misura del di lui trascorso in quella pena che al Giudice parrà di doverli decretare , e sempre ad una pubblica retrattazione dell'ingiuria.

LXIV. Perchè poi degli antedetti disordini non nasca occasione alcuna dalla parte dei Nostri Giudici , Ministri , ed Impiegati di qualunque grado , e condizione siano , siccome per ogni altro troppo giusto , ed importante fine, determiniamo , che se alcuno dei detti Giudici , Ministri , ed Impiegati , ciocchè per altro abbiamo tutti i motivi di credere lontanissimo dall' accadere , trascendendo i limiti , o altrimenti abusando del pubblico Ministero, Ufizio , o Impiego affidatogli , si varrà dolosamente dell'autorità , o del maneggio del di lui Ministero , Ufizio , o Impiego per fare a chichessia qualsivoglia specie d'ingiustizia , e di torto , e massimamente a Vedove , Pupilli ,

li, ed altre miserabili persone, come ancora per favorire un Reo conosciuto, sarà non solo privato di quel Posto, ed insieme inabilitato ad ogni altro Uffizio, ma ancora condannato come Reo di Violenza pubblica a forma del prescritto all' Art. LXII., essendo questa la vera, e maggiore offesa, che possa farsi alla Società, ed al Sovrano, che ne è capo, e regolatore.

LXV. Con egual rigore saranno puniti quelli, che con Regali già tutti e indistintamente da Noi proibiti, o con altri mezzi indiretti avessero corrotto i detti Giudici, Ministri, ed impiegati, o in altra forma fossero complici dei loro abusi come sopra.

LXVI. E perchè la Calunnia non solo offende, e danneggia il calunniato, ma contiene ancora in se stessa l'inganno, e l'ingiuria, che si fa al Governo, il quale avendo per principale suo scopo la retta amministrazione della Giustizia, troppo riman deluso, qualora si voglia temerariamente farlo servir
di

di mezzo all'iniquità , chiunque , o sia privata , o pubblica persona , o abbia il pubblico Ufficio di Querelante , mentirà scientemente in aggravio altrui con falsi ricorsi , false relazioni , e querele , sarà condannato ad essere pubblicamente frustato, ed ancorchè Suddito , esiliato in perpetuo dai Nostri Stati , senza attendere , se la falsa imputazione sia stata di un tal Delitto , che per se medesimo porterebbe a pena minore , riservato in oltre l'arbitrio a chi dovrà giudicare di aggravare la Condanna , secondo la qualità dei casi , fino ai Pubblici Lavori a vita ; e nell' istessa pena incorreranno gli Istigatori , e quei Testimonj , che o con precedente macchinazione , e di concerto col Calunniatore , o per privato loro odio , o per altro malizioso fine avranno attestato il falso contro l'Innocente imputato .

LXVII. Gli Omicidj premeditati, nella classe dei quali sono pure gl' Infanticidj , Venefizj , e gli altri tutti che diconsi qualificati ,

saranno sempre considerati come Delitti atrocissimi , e perciò irremissibilmente puniti con la Pena da Noi stabilita per ultimo Supplizio , previa un' ora di Gogna , ed all' istessa pena saranno soggetti i Mandanti , gli Ausiliatori , gli Assistenti , ed ogni altro che deliberatamente avrà cooperato a tali Omicidj .

LXVIII. Negli Omicidj commessi in Rissa , e in tutti gli altri occasionati da una causa non preveduta potrà il Giudice , ancorchè si tratti dell' Autore della Rissa o provocante , diminuire la pena indicata , e se si tratterà di provocato , la pena sarà sempre più mite a misura dell' eccesso , lasciando nel rimanente alla disposizione di ragione quei che saranno commessi a necessaria difesa , e col moderame dell' incolpata Tutela , i meramente colposi , e fuori dell' intenzione .

LXIX. Non saranno però giammai scusati dal pieno rigore della pena quegli Esecutori , che per arrestare qualche Delinquente , o Trasgressore trovato in fragranti , o contro di cui

ve-

vegliasse il Mandato di Cattura lo feriscono , o ammazzano , mà se risulterà dagli atti del Processo che il Delinquente , o Trasgressore abbia con forza resistito , in tal caso la qualità della resistenza sofferta dagli Esecutori darà luogo alla minorazione della Pena, o anche all'assoluzione , mentre le circostanze del fatto così richiedessero .

LXX. Ogni offesa poi che venisse fatta ai predetti Esecutori col fine di resistere ai medesimi , ed impedire l' Ufizio loro sarà severamente castigata , da estendersi la pena fino ai Lavori Pubblici , come pure , secondo le circostanze del caso , sarà punita la forza usata , anche senza offesa degli Esecutori , per sottrarsi , o per esimere altri dalle loro mani, con la dovuta considerazione all' effettuata , o non effettuata fuga , o esimizione , e saranno anche rigorosamente puniti secondo i casi , e le circostanze tutti quelli i quali insultassero , o provocassero gli Esecutori di Giustizia nell' atto di eseguire le loro incumbenze , o sia

l'As

l'Affare Civile, o Criminale, e molto più coloro che animassero il popolo contro di loro, o incoraggissero i Rei, e le Parti a tentare un' esimizione, o a deludere gli ordini, dei quali dal Giudice, o Tribunale vien loro commessa l'esecuzione.

LXXI. Quelle Madri che avranno procurato l'Aborto del feto da se concepito, ed i complici del loro misfatto, siccome quei che avessero fatto alle medesime alcuna sorta di violenza, o usato altro mezzo col reo fine di farle abortire, se sarà seguito l'effetto, e resterà concluso esser derivato l'Aborto dall'opera di chi lo ha procurato, subiranno la Pena ordinaria delli Omicidiarj dichiarata all'Art. LXVII.

Se poi non seguisse l'Aborto, o seguito rimanesse in dubbio se ne sia stata la cagione il fatto a quello diretto, la Pena, come di Delitto attentato, sarà per le Donne la Carcere a tempo, e per gli Uomini l'Esilio, o Confino parimente a tempo; nè sarà conside-

rato che come Omicidio colposo , se alcuna percuotendo una Donna , o dandole per imperizia qualche cibo , o bevanda , o medicamento , le avesse cagionata fuori della sua intenzione l' Aborto .

LXXII. Le ferite fatte con arme di qualunque specie con premeditazione saranno punite con pena afflittiva di corpo, fino ai Pubblici Lavori inclusivamente , e costando che il Feritore avesse l'animo di uccidere , la Pena sarà sempre dei Pubblici Lavori ; se , poi saranno fatte in Rissa con arme atte ad uccidere , quando la Ferita sarà grave benchè non pericolosa , si punirà sempre con Pena afflittiva ad arbitrio del Giudice , e per tutte le altre offese leggiere , o fatte senz' arme si puniranno con Pena pecuniaria , secondo la qualità di esse , dalle lire venticinque fino in lire dugento ,

LXXIII. Saranno parimente punite con Pena pecuniaria , oltre la Condanna alla pubblica Ritrattazione, mentre però l'ingiuriato ne abbia

bia fatta speciale istanza , le ingiurie tanto verbali che scritte , se pure non si trattasse di Cartelli , nei quali venissero obbiettate delle speciali azioni turpi , ed infamanti , nel qual caso la Condanna potrà estendersi , secondo le circostanze del caso , a pena di Carcere , Esilio , e Confinio ad arbitrio del Giudice .

LXXIV. Il Furto semplice , che giustamente non si può annoverare tra i Delitti capitali , ancorchè magno , e replicato , se non passerà il valore di scudi cinquanta , sarà punito con pena minore dei Pubblici Lavori secondo la classazione dichiarata all' Art. LV. , ed avuto riguardo al maggiore , o minore importare del medesimo dentro la somma suddetta di scudi cinquanta ; ma se passerà la detta somma , sarà sempre la pena dei Pubblici Lavori a tempo , da regolarsi secondo l' importare del Furto dall' infimo grado di anni tre fino agli anni venti , e per le Donne la corrispondente pena dell' Ergastolo .

H

LXXV.

LXXV. Nei Furti qualificati da scasso, scalamiento, o chiave falsa, Furti domestici, in quelli commessi da Borsajoli, negli Abigeati, nel Peculato, e nei Furti ancora che si commettersero in occasione di qualche incendio, Rovina, o Naufragio, basterà per andare alla pena dei Pubblici Lavori dichiarata di sopra, che il valore arrivi ai Scudi venticinque.

LXXVI. Se si tratterà di Violenza, che non ecceda i termini di semplice Rapina, o semplice Concussione, avrà luogo la detta pena dei Pubblici Lavori, qualora il valore del tolto passi le lire cinquanta.

LXXVII. Ma se la Rapina sarà commessa in vie pubbliche, o con offesa della persona violentata, benchè senz'arme, per incorrere nella pena dei Pubblici Lavori servirà che il tolto arrivi alle lire dieci, e se sarà commessa con arme, o con qualsivoglia altro istromento atto ad offendere, la pena dei Pubblici Lavori, nella quale in questo caso dovrà il

Reo

Reo esser condannato senza riguardo ad alcuna prefissione di somma, potrà estendersi secondo le circostanze fino a quella dell'ultimo Supplizio inclusivamente.

LXXVIII. Il Furto propriamente Sacro dei Vasi consacrati al Culto Divino commesso in Chiesa sarà sempre considerato come Furto qualificato, e perciò compreso nel disposto di sopra all'Art. LXXV.

LXXIX. Con le stesse Regole fissate per la punizione del Furto semplice si procederà nelle Truffe con dolo a principio, nello Stellionato, e nella fraudata Amministrazione, e quanto al Fallimento doloso si osserverà la regola prescritta per il Furto qualificato.

LXXX. Avendo presa in considerazione la materia delli Scrocchi, male a cui le Leggi dello Stato, o non bene intese, o eluse, o non osservate non hanno potuto riparare, e che nel tempo stesso non lascia di esser di rovina dei Patrimonj, incitamento del vizio, e quindi sommamente dannoso alla Repubblica,

ca, dichiariamo assolutamente Rei di Scrocchio, e soggetti alle Pene qui sotto espresse tutti quelli, i quali a qualsivoglia persona, che o per bisogno, o per sodisfare alle proprie voglie cerchi denaro, daranno scientemente sotto qualsivoglia titolo in vece di denaro merci, masserizie, gioie, o altre robe di qualunque sorte valutate nell'atto della consegna un certo determinato prezzo, con farne debitore chi le riceve, come se li avessero dato il contante, ma che per avere il contante deve necessariamente rivenderle per quello che ne trova, sia più, sia meno; maggiormente poi quando il datore di tali robe per mezzo di Ritrangolo direttamente, o indirettamente ha egli stesso la temerità, e l'impudenza di ricomprarle ad un prezzo minore di quello, di cui si era fatto creditore.

Sarà parimente Reo di Scrocchio chiunque simulando di avere accomodato a cambio denaro effettivo avrà dato altra qualunque specie.

LXXXI. I Trasgressori, siccome i Media-

to-

tori , Ausiliatori , o in qualunque forma Cooperatori vogliamo che siano puniti con Pena affittiva di corpo secondo la quantità , ed importare dello Scrocchio , e le altre circostanze del caso da estendersi ai Pubblici Lavori , e dipiù i Principali nella perdita totale del credito , o sia stato , o non sia stato esatto , e sì di sorte che di frutti , dà devolversi alla Cassa delle Pene , e Multe pecuniarie , in modo tale però che non essendo stato esatto , chi mediante lo Scrocchio ne era fatto debitore debba rifondere alla detta cassa tutto quello che averà ricavato , e non altro più , se pure non si provasse che egli avesse usato maliziosamente qualche collusione nel far ritratto della roba ricevuta , secondo che ne giudicherà pettoralmente il Presidente del Buon Governo , e nello stato Senese l' Auditor Fiscale di Siena .

LXXXII. E per trattenere maggiormente da simili indegni , e fraudolenti Commercj coloro che vi sono dediti , volendo che si astenghino

ancor da quello che potrebbe avere apparenza di comodo da una parte , e di lecito dall' altra , ordiniamo che sopra il credito di merci , o altre robe quali si sieno vendute a respiro , non si possa sotto le istesse pene dello Scrocchio , fuori che tra Mercanti , e Mercanti , nè da principio , nè dopo il corso di tempo alcuno crear cambj , o pattuire frutti , o interessi , anche a titolo di lucro cessante , o di danno emergente , potendo avere il venditore senza tali ripieghi , e private convenzioni il più delle volte adoperate in frode di Usura , e che vanno lentamente a divorare le sostanze del compratore , spedita l'azione , quando gli piaccia , o sivero alla scadenza pattuita , per esigere il suo credito , e mentre il debitore sia moroso , per ottenere ancora quella indennità , che di ragione gli fosse dovuta , da dichiararsi dal Giudice , e non altrimenti.

Ed altresì per ovviare che sotto l'apparente titolo di roba data a mostra non rimanga palliato un contratto tutto diverso , per cui
il

Il debitore non sarebbe tenuto ad esibirla, nè ad altro più che a pagarne il giusto prezzo, non si attenderanno in avvenire a verun effetto le Partite di libro, quantunque legalmente tenuto, nè altri Recapiti, da' quali risulti alcuno debitore di roba ricevuta a mostra, se tali Partite, o Recapiti non avranno il corredo della sottoscrizione del Debitore, e del di lui Commesso non sapendo sottoscrivere, e di due Testimoni, i quali possano verificare che realmente le merci, e robe furono fidate a mostra, e non con altro titolo, o in altro modo.

LXXXIII. Ne' casi dichiarati agli Art. LXXX. LXXXI. e LXXXII., e per le Pene ivi determinate si procederà ex officio, ed a querela tanto del pubblico, che del privato Accusatore, e chiunque dei complici, mentre più sieno gli interessati nello Scrocchio, o altri con la loro mediazione, ajuto, e consiglio vi abbiano cooperato, denuncierà al Tribunale la trasgressione, e ne darà prove sufficienti

per la speciale inquisizione, sarà immune dalle dette Pene.

LXXXIV. Comandiamo inoltre a tutti i Giudici, Cancellieri, e Attuarj di tutti i Tribunali Civili del Gran-Ducato, che qualora saranno prodotte avanti di loro Scritte, Partite di libro, Recapiti, o Istrumenti, contro i quali il Reo convenuto abbia opposte eccezioni di Scrocchio, di Usura riprovata, di Fraude, o altra simile, che in qualunque modo induca un ragionevole, e bastantemente fondato sospetto d'illecito negoziato, sospenda l'esecuzione del Giudizio civile, rimettano al rispettivo Tribunale Criminale i detti Documenti, ed il Tribunale Criminale avrà in conseguenza l'obbligo indispensabile di procedere ex officio, sentita la Parte che si dichiara lesa, alla verificaione di quanto sarà stato opposto per divenire a quelle determinazioni che saranno di Giustizia.

LXXXV. Gli Incendiarj, quelli cioè per dolo, e malizia dei quali sarà fatto l'incendio,

ca-

caderanno nella pena dei Pubblici Lavori a tempo , ed anche a vita a misura non solo del danno , che avranno arrecato , ma ancora del pericolo di cagionarlo maggiore di quello inteso nell'esecuzione del pessimo loro disegno .

LXXXVI. Se poi l' Incendio sarà seguito non per dolo , ma per colpa , la Pena non eccederà l' Esilio , o il Confinio , e quando la colpa sia riconosciuta lieve , o lievissima , cesserà l'azione criminale , ed avrà luogo solo la civile .

LXXXVII. Nelle Cause di semplice Danno dato , se sarà proceduto per Accusa ; come dicesti , in via civile , e con l'azione derivante dalli Statuti locali , la sola Accusa , o sia della Guardia a ciò deputata , o sia del Padrone danneggiato , o di altri per di lui interesse , servirà a far prova del Danno in genere , e della sua stima , quando a tale Accusa non venga fatta alcuna contraddizione , e la detta Accusa servirà per citare , e per condannare , rendendosi contumace ,
l' Ac-

L'Accusato alla sola emenda del danno , col riservo però in caso che comparisca nel termine di otto giorni a purgare la Contumacia .

Tale Accusa non si accetterà , come prescrivevano le precedenti Leggi , col Giuramento , ma se mai si riconoscesse falsa , l' Accusatore sarà condannato in una somma il doppio maggiore di ciò che importava il Danno , per cui fu fatta l' Accusa , a favore della Cassa delle Condanne , se l' Accusa sia stata del Danno in genere , ed a favore dell' Accusato , se questo sia stato nominato , e salva sempre all' Accusato la facoltà di poter procedere piuttosto per la via criminale con l' azione della Calunnia .

LXXXVIII. Ricevuta l' Accusa prima di divenire ad alcun atto sia citato l' Accusato a comparire , li si contesti l' Accusa , e confessando il Danno , e la stima del medesimo , venga condannato alla sola emenda , senza dare ulterior corso alla Causa . Ma essendo l' Accusato negativo , il detto dell' Accusatore non farà
per

per se solo alcuna concludente prova , se non vi concorra almeno il deposto di un Testimone idoneo senza eccezione , o altri indizj , e congetture equivalenti al deposto di un Testimone , per condannare l' Accusato all' emenda del Danno , ed alle Pene Statutarie .

LXXXIX. Aboliti i particolari Statuti in quella parte in cui , restando ignoto l' Autor del Danno , permettevano che si condannasse all' emenda di quello , o la Comunità , o i Viciniori , resteranno i detti Statuti in vigore rispetto al quantitativo delle Pene, ed alla partecipazione delle medesime , e dove si ammetteva alla partecipazione il Dannificato, questo sarà in libertà di scegliere , o la partecipazione alla Multa penale , o l' emenda del Danno; e per quella rata , che per tal titolo sarà assegnata al Dannificato , resterà diminuita la Multa pecuniaria .

XC. Quando nelle Cause di Danno dato sarà proceduto criminalmente , e non avrà luogo che la Pena pecuniaria , questa non sarà de-

determinatamente limitata ad una somma fissa, come per le precedenti Leggi, ma sarà del quadruplo sulla stima del Danno da diminuirsi, ed accrescersi per altro secondo il retto arbitrio del Giudice nelle diverse circostanze del caso; e quando avrà luogo la Pena afflittiva, questa verrà regolata nella stessa proporzione, che le Pene per i Furti.

XCI. Se il Danneggiatore ardirà resistere al Padrone, o a chi per esso volesse impedire il Danno, o ricuperarlo, come Erba, Legna, Frutte, o altro in cui il Danno sia stato fatto, offendendolo in qualunque modo nella persona, la Pena sarà della Gogna, o altra afflittiva di corpo, fino ai Pubblici Lavori inclusivamente, a proporzione dell'offesa.

XCII. Nel Colombicidio la Pena sarà di scudi dieci per ogni Colombo domestico, e per i Trasgressori impotenti a pagar la Pena sarà di un mese di Carcere, quando i Colombi saranno ammazzati, o presi all'aperto; che se alcuno li ammazzasse, o prendesse
intro-

introducendosi nelle Case , o Colombaie , si procederà con le regole , e Pene prescritte per i Furti ,

Se del semplice Colombicidio si facesse Reo alcun Famiglio , o altro Esecutore di Giustizia , sarà punito con la Pena di tre anni ai Pubblici Lavori , e nella perpetua inabilitazione a potere più servire nel Granducato .

Ed in questo Delitto pure saranno escluse come negli altri le prove privilegiate ammesse nelle precedenti Leggi ,

XCIII. Ogni Falsità di Scrittura dovrà punirsi con Pene afflittive di corpo più , o meno gravi , secondo il danno , o ingiuria che ne fosse risultato , o avesse potuto risultarne , e secondo la qualità di Scrittura , o privata , o pubblica , ancorchè se sia pubblica non vi sia danno di alcuno , e molto più se si trattasse di Rescritto del Principe , e secondo la qualità del Reo , se fosse lui stesso a cui sia affidata la custodia delle pubbliche Scritture , nelle quali sia stata commessa la Falsità, mentre

tre in tali casi potrà estendersi la Pena ai Pubblici Lavori per venti anni.

XCIV. I Monetarj falsi non curato il preteso titolo di Delitto di Lesa Maestà , che è stato abolito, saranno considerati come Rei di Furto qualificato, onde vogliamo, che quelli, i quali falsificheranno Monete di qualunque Impronta, Medaglia, o Conio fabbricandole, radendole, o altrimenti alterandole, si puniscino con la Pena dei Furti qualificati, o sia dei Pubblici Lavori per più, o meno anni secondo le circostanze, da temperarsi soltanto nel caso che si trattasse di modica quantità, ed importanza, ed al contrario da estendersi ai Pubblici Lavori a vita, se la quantità, e l'importare fosse di tal rilevanza, che paresse al Giudice meritevole il Delitto di una tal punizione.

XCV. Quelli che di concerto col Reo principale contratteranno, o spaccieranno Monete false, rase, o alterate come sopra, saran-

no

no puniti con la stessa Pena, e con la stessa regola .

XCVI. L'Adulterio, la Bigamia, la Sodomia, la Bestialità si puniranno negli Uomini con l'ultimo Supplizio, e nelle Donne con l'Ergastolo per anni venti. L'Incesto se sarà tra Padre, Madre, e Figli, Fratelli, e Sorelle, Cognati, e Cognate, Suocero, Nuora, e Generi, la Pena sarà per gli Uomini dei Pubblici Lavori per dieci anni, e per le Donne dell'Ergastolo per anni cinque; se tra Zio, e Nipoti, o Cugini in primo grado, rilascerà la Pena all'arbitrio del Giudice, purchè sia sempre minore dei Lavori Pubblici.

XCVII. E colla stessa Pena arbitraria sarà ancora punito il Commercio carnale tra Ebreo, e Cristiana, o Cristiano, ed Ebreo, togliendo tutte le altre Proibizioni, Disposizioni, e Pene contenute nelle Leggi emanate in materia del detto Commercio.

XCVIII. Quanto agli Stupri, inerendo alla Legge promulgata dall' Augusto Nostro Geni-

tore li 24. Gennaio 1754. , ordiniamo che se si tratterà di Stupro semplice , sia condannato lo Stupratore nella Pena di Lire cento cinquanta da applicarsi nello Stato Fiorentino allo Spedale di S. Maria Nuova , e nel Senese allo Spedale di S. Maria della Scala ; ed a favore della Stuprata nelle sole spese del Parto , e Puerperio , e del Giudizio , abolendo il costume introdotto di far grazia , quietata la Stuprata ,

Ma se per le circostanze , e qualità del caso , o per prove dirette , o di fatto costerà di una vera , e non ordinaria , ma qualificata Seduzione per parte dello Stupratore , il Giudice avrà l' arbitrio di aggravare la detta Pena fino in Lire dugento cinquanta , ed ancora di condannare il Reo a dotare , o sposare la Stuprata .

Seguendo lo Stupro con precedente promessa di Matrimonio fatta in scritto in valida forma , o in voce alla presenza di due Testimoni espressamente chiamati , onde il Giudice

dice indipendentemente dallo Stupro sarebbe in grado di dichiarare provati gli sponsali , la Condanna dello Stupratore , che avrà ricusato di adempire la sua promessa, sarà di cinque anni di Confinio in Volterra , e suo Vicariato , e a dotare , o sposare la Stuprata , la qual Pena di Confinio dovrà avere la sua esecuzione sempre che il Condannato dentro un mese , se sarà Reo presente , o essendo contumace dentro quarantacinque giorni dal dì della Notificazione della Sentenza , non abbia effettuato il Matrimonio , o fatto costare della legittima renunzia della Stuprata agli Sponsali , fermo stante in questo caso l'obbligo di dotarla . E ciò quando il Reo sia contumace in limitazione di quanto è stato di sopra disposto in ordine agli Assenti, e Condannati in Contumacia .

XCIX. Per lo Stupro commesso con Violenza la Pena sarà dei Pubblici Lavori a tempo , ed anche a vita secondo la qualità del caso .

I

E

E nella Pena parimente di Pubblici Lavori a tempo , benchè non vi sia intervenuta Violenza positiva , incorrerà qualunque Servitore , o sotto qualunque titolo Provvisionato di una Casa , conforme vien dichiarato nella mentovata Legge del 1754., che abusando della domestichezza , che è conseguenza del servizio per cui è pagato , ardirà commettere un simil Delitto nella persona della Figliuola , Sorella , o Nipote del Padrone , o altra Fanciulla di attinenza , o non attinenza del medesimo , ma coabitante con esso , e sotto la sua custodia .

Similmente co' Pubblici Lavori a tempo sarà punito lo Stupro commesso , ancorchè senza Violenza in Vergine non Viripotente , se sarà consumato , e non essendo consumato con Pena di Esilio , o di Confino , secondo il grado , e la qualità dell' Attentato , e sempre sarà tenuto all' interesse della Parte , non tanto per l' ingiuria , quanto per la deteriorata condizione della Zittella .

C. Per

C. Per gli altri Atti impudici , quantunque del genere degli aborriti dalla Natura , saranno castigati i colpevoli con la Frusta privata .

La Violenza usata nel Ratto, come in ogni altra specie di Delitto di Carne , qualunque siasi , se il Delitto sarà consumato , lo renderà sempre meritevole dell'ultimo Supplizio , e solo nel Ratto avrà il Giudice l'arbitrio di minorare una tal Pena , qualora vi fosse intervenuto il libero consenso della Rapita , onde l'ingiuria percuotesse piuttosto i Genitori , e i Consanguinei , o i Tutori , e Curatori della medesima ,

Non essendo poi seguito l'effetto , se chi ha patito la Violenza avrà riportato qualche grave ferita , o altra offesa parimente grave nella persona , la Pena non sarà mai minore di dieci anni di Pubblici Lavori ; fuori del detto caso l'Attentato sarà punito ad arbitrio del Giudice .

CI. Il Lenocinio nelle Persone di ogni ses-

so sarà per la prima volta punito con la Frusta pubblica sull' Asino , e con l' Esilio , e per la seconda volta con la Pena dei Pubblici Lavori agli Uomini , e dell' Ergastolo alle Donne , la qual Pena de' Pubblici Lavori , e rispettivamente dell' Ergastolo avrà sempre luogo , se si tratterà di punire per un simile infame Delitto il Padre , la Madre , il Marito , il Tutore , il Congiunto , quelli ai quali fosse affidata la custodia , i Servitori , le Serve , ed altri domesticamente addetti al servizio della Casa di abitazione della Femmina per mezzo loro prostituita , e la detta Pena resterà ancora aggravata nel caso che vi fosse concorso lo Stupro in Vergine , e molto più se non Viripotente , o intervenuta qualche Violenza . Nè per esimersi dal rigore delle Pene prescritte di sopra gioverà ai Trasgressori il non aver pattuito , nè ricevuto verun guadagno .

CII. Quanto alla Proibizione delle Armi , modificando la Legge del 22. Gennaio 1737. , ordiniamo che da quì avanti la Pena della

sem-

semplice delazione dell' Armi da fuoco sia di scudi venticinque , e delle Armi bianche di scudi dieci , eccettuate tra le Armi bianche quelle di corta misura ; che non sia altrimenti vietata la ritenzione delle dette Armi bianche di corta misura , ma bensì la delazione , sotto Pena di scudi cinquanta , ed in tutti i casi la perdita dell' Arme proibita ; e che nelle Cause di delazione di Arme non si possa procedere per Inquisizione , se non nel caso che si fosse fatto uso dell' Armi in altrui offesa , o per farsi forte affine di commettere qualche Delitto , o Trasgressione ; e finalmente che l' abuso dell' Arme bianca di corta misura nei Ferimenti , ed Omicidj benchè risso- si , sia sempre considerata comè una circostanza aggravante il Ferimento , o l' Omicidio , non però per variare , ma solo per accrescere dentro la sua specie , e qualità la Pena imposta a simili Ferimenti , o Omicidj .

CIII. Chi fuggirà dalle Carceri per qualunque causa vi sia ritenuto , senza aver fatto

alcuna sorte di Violenza , sarà immune per una Fuga tale da ogni Pena , ma quando , o da per se , o con l' aiuto altrui rompendo la Carcere , o per forza usata al Carceriere , o altri Custodi , o Esecutori accorsi gli sortirà di fuggire , tanto il Fuggitivo , quanto i Complici saranno condannati nella Pena della Resistenza , a forma del Disposto all' Art. LXX.

CIV. Chi poi fuggirà da Pubblici Lavori , segua la Fuga in qualsisia modo , se sarà ripreso , dovrà incominciare a consumare la Pena , nella quale era stato condannato , come se non ne avesse osservata parte alcuna , dichiarando che tutto questo s' intenda disposto semplicemente per la Fuga tanto dalle Carceri , che dai Pubblici Lavori , non per le offese , o altra sorte di Delitto , che per tale occasione avessero commesso i Carcerati , o i Condannati ai Pubblici Lavori , o i complici nella Fuga , nel qual caso subiranno ancor quella Pena , o quel maggior castigo che avrà
me-

meritato il loro eccesso, per il quale saranno condannati a parte.

CV. Aboliamo affatto tutte le Pene contenute nelle Leggi promulgate dai Nostri Predecessori in materia di Contrabbando di Sale, ed in specie quella del 1704., delle quali già non avevamo nei casi occorrenti permessa l'esecuzione; Vogliamo che sia proibita ogni contrattazione del Sale, benchè fabbricato nei Nostri Stati, tra privato, e privato sotto la Pena di scudi trenta per ciascheduna contrattazione, e se il Sale sarà di quello concesso, ed usato nella Provincia Inferiore di Siena, la Pena si potrà estendere fino in lire trecento, tanto per il trasporto del Sale fuori della detta Provincia, quanto per l'uso, o ritenzione di esso negli altri luoghi del Gran-Ducato. Il Furto del Sale parimente fabbricato nei Nostri Stati sarà considerato come qualunque altro Furto, e non altrimenti sottoposto ad una speciale, e più rigorosa pena. Chiunque introdurrà nel Gran-Ducato Sale forestiero, se

sarà Suddito , incorrerà nella Pena di scudi cento cinquanta , mentre la quantità del Sale non passi le libbre dieci , e passando , la Pena sarà aumentata ad arbitrio del Giudice , purchè quella non ecceda gli scudi trecento , ed essendo l' Introduttore di Stato estero , oltre la detta pena pecuniaria , sarà ancor condannato nell' Esilio dal Gran-Ducato . Per chi comprerà , userà , o riterrà Sal forestiero , mentre non vi sia stato precedente trattato con l' Introduttore , e la quantità del Sale non passi le libbre dieci , la Pena sarà di scudi sessanta da accrescersi ad arbitrio del Giudice fino in scudi cento cinquanta , e non più oltre , qualunque sia la quantità del Sale maggiore delle libbre dieci ; Nel caso poi di precedente trattato sarà il Compratore , o Detentore punito egualmente che l' Introduttore , eccettuato l' Esilio dal Gran-Ducato , mentre quello sia Suddito , e questo Forestiero . Se gl' Introduttori del Sale forestiero verranno armati , o in truppa , o useranno alcuna violenza

za

za per introdurre, o smerciare, o lasciare Sale di Contrabbando, incorreranno nella Pena dei Pubblici Lavori per quel tempo che parrà al retto arbitrio del Giudice. In tutti i predetti casi, oltre le Pene disegnate, avrà luogo ancora la perdita del Sale, e delle Bestie, e altri Istrumenti, nei quali fosse contenuto, e su dei quali fosse caricato il Sale.

CVI. Riduciamo la Pena del Contrabbando di Tabacco dichiarata con la Legge del dì 11. Maggio 1769. nel modo che appresso; Ordiniamo, che fermo stante quanto in essa Legge si dispone rispetto all' introduzione, commercio, ed estrazione dei Tabacchi dal Porto, e nel Porto di Livorno, chiunque smercerà, comprerà, o riterrà Tabacco, che non sia di quello, di cui è fornito lo Stato dalla Nostra Generale Amministrazione, fino in libbre dieci peso Fiorentino, se sarà l' Introduttore, trattandosi di Polvigli, cada in Pena di sei scudi per ciascuna libbra, e da libbre dieci in sù fino in qualunque quantità di tre
scu-

scudi per libbra , purchè non passi mai la pena di scudi cento ottanta ; se poi si tratterà di altre sorti di Tabacco , la Pena sia di tre scudi per libbra fino in libbre dieci , e di uno scudo e mezzo parimente per libbra dalle libbre dieci fino ad ogni altra maggior quantità , non passando però mai la somma di scudi cento cinquanta , e sempre , ed in ogni caso con la perdita del Tabacco , Bestie , e Strumenti ; e se il Trasgressore sarà forestiero , oltre la detta Pena pecuniaria , e perdita del Tabacco , dovrà ancora esser condannato all'Esilio dal Gran-Ducato . E se al Contrabbando fosse unita forza alcuna , o violenza , come è stato detto rispetto al Sale , la Pena sarà afflittiva di corpo fino ai Lavori Pubblici inclusivamente ad arbitrio di chi dovrà giudicare . Se poi si tratta di Compratore , o Detentore , la Pena sarà sempre minore della metà di quella disegnata come sopra per l'Introduttore a proporzione della quantità del Tabacco contrattato , o ritenuto .

CVII.

CVII. In ogni specie di Contrabbando , per quanto potesse provarsi la Trasgressione , ed il Trasgressore , non vogliamo che si proceda per inquisizione , di modo che senza l'invenzione della merce di Contrabbando niuno per tal titolo potrà essere non solo condannato , ma neppure processato , dovendosi inoltre tener fermi gli Ordini già dati , e pubblicati per trattenere gli Esecutori dalle Catture di quei che son trovati nel Contrabbando . Dichiariamo per altro , che non potrà sfuggire di essere accompagnato al Tribunale quel Trasgressore , che essendo Forestiero , non darà nell'atto dell'Arresto Mallevadore di pagare il Giudicato , o che essendo Suddito , la di lui persona non fosse cognita ai Testimonj adoprati dagli Esecutori , ed il simile se l'Arresto fosse seguito senza poterne aver Testimonj .

CVIII. Se il Contrabbando sarà in modica quantità , lasciato da parte ogni principio di Processo , l'affare sarà visto , e terminato economicamente , e con qualche mortificazione leg-

leggerissima, o anche se così parrà con la sola perdita del Contrabbando.

CIX. Le Trasgressioni alle Leggi , e Consuetudini dello Stato sopra i Funerali , sopra i Giuochi , sopra i Matrimonj contratti tumultuariamente senza l'intera osservanza dei riti della Chiesa, e con sorpresa de' Parochi , sopra i giorni, e l'ore , nelle quali debbon star serrate le Osterie, e Bettole , e quant'altro si contiene nella Notificazione del dì 27. Dicembre 1786. in materia di dette Osterie , e Bettole , tolta la facoltà di procedere per Inquisizione , saranno rilasciate alla coercizione economica , secondo che ne giudicherà il Governator di Livorno , il Presidente del Buon Governo nel Dominio Fiorentino , e nel Senese l' Auditor Fiscale , il Commissario della Provincia Inferiore , ed i rispettivi Giudicanti Locali , sempre però con partecipazione dei nominati Ministri Superiori di Pulizia ; come pure si rilasciano alla loro potestà economica tutte le altre mancanze , e trasgressio-

sioni , che sono più propriamente soggetto di Pulizia , osservato però sempre quanto viene prescritto sopra all' Art. LVI. , e dalle Istruzioni veglianti , in quanto permettono ai Vicarj qualche ispezione sopra i detti Articoli .

CX. Dove il Querelato non sia , o confesso , o convinto , onde manchi la prova piena , e perfetta della sua Reità , sia però aggravato da sufficienti indizj , potrà il Giudice condannarlo in qualche Pena straordinaria , purchè questa non passi l' Esilio , o il Confino , e solo nel concorso d' indizj urgentissimi , e di Delitto capitale sarà permesso lo stender la Pena ad alcuno degli inferiori gradi di Lavori Pubblici ; ma se per difetto di prova la condanna sarà stata minore dell' ordinaria , in niun caso il Condannato dovrà soffrire l' esposizione sulla porta del Pretorio , nè così dichiararsi al Pubblico come debitore di un Delitto certo , della cui Reità il Giudice stesso non è stato abbastanza persuaso .

CXI. Vogliamo peraltro che di tutti i Con-
dan-

dannati *ex Indiciis*, come ancora di tutti quelli inquisiti, contro dei quali sarà dai Giudici decretato doversi tenere il Processo aperto, ne sia passata una special nota al Presidente del Buon Governo, affinchè il medesimo possa fare invigilare sopra tali soggetti meritamente sospetti alla Società.

CXII. Tutte le volte che il Reo sarà condannato nella Pena imposta al Delitto che ha dato luogo ad inquirere, dovrà altresì condannarsi alla refezione dei Danni, Spese, ed interesse a favore della Parte offesa, quantunque non ne abbia fatta un' espressa domanda, da liquidarsi, e tassarsi dallo stesso Giudice Criminale, e mentre ciò non portasse un soverchio ritardo all' esecuzione della detta Pena, ancora nella stessa Sentenza. Dovrà l' offeso aver sempre la prelazione sopra i Beni del Condannato in concorso col Fisco per quel Debito, che il Reo avesse contratto col Fisco medesimo per occasione del suo Processo, e della sua Condanna. Se il Condannato non

sa-

sarà solvente , non sarà impedito alla Parte creditrice di valersi per il suo credito procedente da Delitto , o quasi Delitto dell'azione personale contro il suo Debitore anco per la via civile , ancorchè non sia preceduta alcuna esecuzione sù i Beni, e perciò che spetta alla Condanna , e Credito fiscale , quando sarà rilasciata ad istanza del Fisco l'esecuzione personale , s'intenda , e si abbia per soddisfatto il debito con la Carcerazione per giorni otto , quando l'importare non passi le lire venticinque , con la Carcerazione di giorni quindici , quando non passi le lire cento , con la Carcerazione di un mese , quando non passerà le lire dugento , e così in proporzione con la Carcerazione di quindici giorni per ogni cento lire di debito maggiore .

CXIII. Ma se per difetto di prova verrà dichiarato doversi tenere il Processo aperto , il Giudice , quando lo creda opportuno , farà un Riservo alla Parte offesa a potere per l'interesse proprio sperimentare le sue ragioni in
Giu-

Giudizio civile. Se poi il Reo sarà condannato in qualche Pena Fiscale giusta la regola fissata di sopra , allora il Giudice dovrà definitivamente , o condannarlo ancora , o assolverlo perciò che riguarda l'interesse dell'offeso , regolandosi dalla qualità delle prove risultanti dagli Atti , e specialmente ponderando , se quelle sarebbero state sufficienti in un Giudizio civile. E in questa parte per chiunque si troverà aggravato , la sentenza del Giudice Criminale sarà appellabile a quei medesimi Tribunali, e Giudici Civili , ai quali si devolvono in seconda istanza le Cause trattate civilmente .

CXIV. Per la prescrizione dei Delitti ordiniamo .

Che tutti gli Omicidj , Ruberie , Furti , Falsità , Ribellioni , Tradimenti , Assassinamenti , Ratti di Fanciulle , Violenze a maschi , o Femmine , ed Incendj commessi , o che per l'avvenire si commetteranno , si possa , e debba conoscerne criminalmente , condannare , e punire .

aire dai Tribunali , e Giudici del Nostro Granducato infra dieci anni dal dì , in cui tali Delitti saranno stati attentati , o commessi , e non più oltre .

Che di tutti gli altri Malefizj , Eccessi , e Trasgressioni di qualsivoglia sorte si possa , e debba conoscersene , condannare , e punire infra cinque anni contando dal giorno , in cui saranno stati attentati , o commessi , e non più oltre .

E quanto ai Contratti illeciti fatti in Frode , ed Usura , e riprovati dalle Leggi si intenderà principiato il corso della Prescrizione quinquennale dal giorno , in cui averanno avuto termine le Usure , o altre illecite Percezioni .

Riguardo poi alle Trasgressioni , che si commettersero dai Vicarj Provinciali , o altri Giudicanti , e loro Uffiziali , e Ministri durante i loro Uffizj , e amministrazioni , se ne potrà , e dovrà conoscere infra un anno dal dì del deposto Uffizio , e non più oltre , qualora però

• K

non

non si trattasse di Falsità , Furti , Omicidj , o altri dei sopranominati Delitti da non prescrivere che nel corso di dieci anni , anche quanto alle persone predette .

Quanto ai Delinquenti , che sono stati condannati per Disposizioni delle precedenti Leggi in Pena di vita , (la quale in caso di esecuzione sarà quella che sopra vi abbiamo sostituita) o di servizio ai Pubblici Lavori , e che in avvenire lo saranno ai Pubblici Lavori nei rispettivi termini di sopra prefissi alla Prescrizione , dovrà considerarsene interrotto il corso dalla Sentenza , nonostante che nelle Citazioni , Notificazioni , o in qualunque altra parte del Processo fosse stata commessa una qualche nullità , ed in sì fatti casi dovrà misurarsi il corso della Prescrizione in tutto , e per tutto secondo la disposizione del Gius comune , e non altrimenti .

CXV. Spirati i sopraccennati termini a poter conoscere criminalmente , condannare , e punire secondo il riferito reparto , non resterà

rà però impedito ai Tribunali, e Giudici Criminali di conoscere, e decidere in via civile su gli Atti medesimi già compilati a verificare il Delitto intorno alla refezione del Danno, o altro interesse civile delle Parti, autorizzando anzi detti Tribunali, e Giudici per minor disastro delle medesime a poterlo fare in qualunque tempo.

CXVI. E poichè stabilite le massime generali per le Pene di ciaschedun Delitto, l'adattare, ed il misurare le medesime nei diversi casi è in gran parte rimesso all'arbitrio del Giudice, così esigendo, ora la natura stessa del caso, ora la varietà delle circostanze che possono accompagnarlo, ora la imperfezione della prova, nè essendo permesso il valersi di tale arbitrio senza l'appoggio di solide, e ben fondate ragioni, obblighiamo perciò tutti i Nostri Giudici, i quali si muoveranno a condannare alcun Reo in una determinata pena arbitraria, a spiegarne la ragione, ed affinchè apparisca per chiunque vi abbia inte-

resse , ad esprimerla succintamente nella stessa Sentenza .

CXVII. Perchè poi si abbia di quì una norma , la quale costantemente dia lume ai Giudici per uniformarvisi , come vogliamo che quanto è possibile vi si uniformino ne' casi simili , si terrà in ciascun Tribunale una Tabella , nella quale saranno notate tutte le risoluzioni di Pena arbitraria col titolo del Delitto per alfabeto , con l' espressione in succinto di tutte le circostanze aggravanti , o diminuenti il Delitto , col nome , e cognome del Delinquente confesso , o negativo, presente , o contumace , più o meno indiziato, giorno , mese , e anno della Sentenza ; Ed in tutti quei casi , dove i Giudici del Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze , e dell' Auditor Fiscale di Siena credessero di dover mutare il parere dei Vicarj , dovranno rimettere ai rispettivi Tribunali Criminali copia dei loro Voti per dovere ivi restare , e così servire d'istruzione tanto ai Vicarj , che avranno pro-

po-

posta la Causa , quanto ai loro successori .

CXVIII. Le Cause pendenti in tutti i casi ; dei quali è stato trattato di sopra , si risolveranno nella forma quivi prescritta ; Nei casi in questa Legge omessi ricorreranno i Giudici alle altre Leggi osservate nel Granducato , che ne disponessero in particolare, sempre però secondo lo spirito della presente riforma, e compatibilmente con l'espresse disposizioni in essa contenute .

CXIX. Confidiamo che niuno si abuserà dell'indulgenza , con cui abbiamo creduto di dover temperare la severità di certe Leggi , e di certi costumi , sì nel procedere contro i Rei , sì nel punirli , sicuro dall'altra parte che se abusando caderà in alcun Delitto , la Pena voluta dalla Legge , e decretata dai Giudici sarà irremissibilmente eseguita .

Revochiamo perciò ogni facoltà che antecedentemente aveva la Nostra Consulta per lo Stato Fiorentino , ed il Luogotenente Generale

le di Siena per lo Stato Senese di accordare diminuzione , permuta , composizione , o condonazione di Pene , tanto pecuniarie , che affittive ; Ordiniamo , che per le Pene pecuniarie non possa mai neppure proporsi diminuzione , o composizione alcuna ; E per le Pene affittive confermando alla detta Consulta , e Luogotenente Generale del Governo di Siena la facoltà di rigettare qualunque Supplica , vogliamo che rendino conto a Noi direttamente di quelle sole Suppliche per diminuzione , e permuta di Pene , che crederanno meritevoli della Nostra Attenzione , o perchè avendo esaminato l' affare avessero riconosciuta ingiusta , o aggravante la risoluzione presa dai Giudici , o perchè costì di una vera , e permanente inabilità del Reo a poter soffrire la Pena , che li è stata imposta .

Tale è la Nostra Volontà , alla quale comandiamo che sia data piena esecuzione in tutto il Nostro Gran-Ducato ; non ostante qualun-

lunque Legge, Statuto, Ordine ; o Consuetudine in contrario.

Dato in Pisa li 30. Novembre 1786.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

CARLO BONSI.





